



ITALIAN HISTORY
OF THE
RISORGIMENTO PERIOD
THE COLLECTION OF
H. NELSON GAY
A.M. 1896

— — — — —
BOUGHT FROM THE BEQUEST OF
ARCHIBALD CARY COOLIDGE

A.B. 1887
MDCCCXXXI

GR.°. OR.°. D'ITALIA
RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO

REGOLAMENTI GENERALI

DELLA

MASSONERIA SCOZZESE



OR.°. DI PALERMO

—
1861

MONTESION

**HARVARD COLLEGE LIBRARY
N. NELSON GAY
RISORGIMENTO COLLECTION
COOLIDGE FUND
1931**

MONTESION

DECRETO DEL GR. OR.

Seduta del 1° giorno della Luna Niscu 1° mese dell'anno della Gr. L. 5861. — Vulgo il 11 marzo 1861.

Il Gr. Or.

Considerando che il primo bisogno di un corpo organizzato è l'unità nella legislazione che ne regola tutte le parti.

Decreta :

Art. 1. I presenti regolamenti, votati in Gr. Or. sono dichiarati Regolamenti Generali del Rito.

Art. 2. Sono e rimangono abrogati tutti i regolamenti interni delle Loggie, stabiliti da esse stesse, e adottate da altre Logge in via che riguarda le materie, e le quistioni regolate, e previste dai presenti regolamenti.

Art. 3. La Commissione dei Regolamenti nominata dalla nostra Commissione amministrativa, ed esecutiva è incaricata di sorvegliare, ed affrettarne la stampa.

Art. 4. A cura del Nostro capo del Segretariato generale, la distribuzione de' detti Regolamenti generali dovrà aver luogo a contare dal giorno della luna 4^a mese dell'anno della Gr.: L.: 5861 — vulgo

REGOLAMENTI GENERALI
DELLA
MASSONERIA SCOZZESE



Capo I.

Dei Riti Massonici.

Art. 1. — L'Ordine Massonico si divide in differenti Riti, riconosciuti ed approvati, che, quantunque diversi, sono tutti sortiti dalla medesima sorgente, e tendono al medesimo fine: « Adorazione del G.°. A.°. D.°. « U.°. filosofia, morale, benevolenza verso « gli uomini, ecco ciò che il vero perfetto « Massone deve costantemente studiare, e « praticare. »

Art. 2. — Di qualunque Rito riconosciuto che sia un Mass.°. egli è F.°. di tutti i MM.°. del Globo.

Art. 3. — Ogni rito ha la sua autorità regolatrice, e la sua gerarchia.

Art. 4. — Ogni rito è perfettamente distinto, ed indipendente. Gli atti di amministrazione che emanano da' suoi capi, non sono obbligatorii che per i MM. della sua ubbidienza. Nulladimeno l'autorità sovrana non può costringere un M. a sottomettersi ai decreti, contrarii ai principii fondamentali, che violerebbero le sagge massime che essi hanno tracciato.

Art. 5. — Ogni rito, nell'estensione della sua giurisdizione territoriale, non ha che una sola autorità sovrana. Ogni stabilimento che tenterebbe di rompere, o di assorbire questa autorità farebbe uno scisma di cui le conseguenze dovrebbero ricadere sopra quelli che se ne renderebbero colpevoli.

Art. 6.— S'intende per giurisdizione territoriale d'un rito, l'estensione del territorio del medesimo Stato politico, e delle sue dipendenze.

Art. 7. — L'autorità riconosciuta da ciascun rito (art. 3) ha solamente il dritto di costituire de' MM.: di promulgare de' decreti in questo rito, e di conferire i gradi della sua gerarchia. Gli atti emanati d'una autorità scismatica sono nulli e di niun effetto, perchè essi non tendono che a dividere ciò che il G.: A.: D.: U.: e l'umanità vogliono vedere uniti.

Art. 8. — In virtù dell' indipendenza , e della disunione de' riti, ognuno d'essi non può fondersi in un altro senza violare la legge, senza cessare d'essere lui stesso, e senza rinunciare per questo fatto, a reggere e ad impegnare i FF.: ch'avrebbero, per l'addietro riconosciuto questi decreti.

È lo stesso per ogni Loggia.

Capo 2.

Del Rito Scozzese antico ed accettato.

Art. 9. — I principii della Franca Massoneria che ha mantenuto e manterrà, il rito

scozzese antico ed accettato, ammettono la esistenza degli altri riti legalmente stabiliti, e riconosciuti e che travagliano com'esso, al compimento della Grand'Opera.

Art. 10.— Siccome desso rispetta l'indipendenza degli altri riti, e non si mischia in niente negli atti emanati dalla loro autorità, così intende ch'essi agissero a suo riguardo della medesima maniera.

Art. 11. — Il rito Scozzese antico ed accettato ha una gerarchia che gli è propria, de' capi di cui egli riconosce i decreti ed a' quali ubbidisce, in quanto ch'essi comandano in virtù de' loro diritti legittimi, e nelle forme prescritte.

Art. 12. — La scala massonica, in questo rito, ha 33 gradi.

Art. 13. — I corpi organizzati, ed autorizzati di questo rito hanno i nomi di Logge, Capitoli, Consigli, Areopaghi, Corti, Tribunali, e Grand'Oriente.

Il Grand' Oriente organizza questi corpi

dovunque, nello Stato e nei capi che creda utili all'ordine.

Art. 14. — Tutti questi corpi costituiti, indipendenti gli uni dagli altri, hanno una organizzazione, una gerarchia interna, delle obbligazioni e de' dritti determinati dalle leggi e dai decreti emanati dall'autorità suprema del Rito.

Art. 15. — Il Gr.:. Or.:. è la chiave di volta dell'edifizio; a lui solo è confidato il potere dommatico, il governo e l'amministrazione del Rito.

Capo 3.

Del Grande Oriente. Della commissione amministrativa, ed esecutiva.

Art. 16. — Il Gr.:. Or.:. del S.to Impero, capo e regolatore del rito Scozzese antico ed accettato, è composto di 27 membri attivi tutti del 33 grado.

Art. 17. — Il Presidente del Gr.:. Or.:.

ha il titolo di *Potentissimo Sovrano, Gran Commendatore, Gran Maestro.*

Gli altri uffiziali dignitarii di questo corpo sono :

L' Ill.mo Luogotenente Gran Commendatore.

L' Ill.re Segr.:. Cancelliere e guarda suggelli.

L' Ill.re Tesoriere.

L' Ill.re Ministro di Stato Gran Oratore.

L' Ill.re Gran Maestro di Cerimonie.

L' Ill.re Gran Capitano delle Guardie.

L' Ill.re Gran Porta Stendardo.

L' Ill.re Gran Porta Spada.

L' Ill.re Gran Elemosiniere.

del S.:. Impero.

In assenza del Potentissimo Sovrano Gr.:. Comm.:. e del suo luogotenente, il più alto dignitario dell'Ordine, presente all'Or.:. presiede il Gr.:. Or.:.

Art. 18. — Così costituito il Gr.:. O.:. statuisce sopra tutti gli affari del Rito.

Art. 19. — Nei casi determinati da lui stesso, limitando la sua propria autorità, il Gr. Or. non pronunzia che dopo aver preso l'avviso de' Corpi massonici d'una gerarchia meno elevata, costituiti da lui, e nei limiti de' poteri ch'egli loro ha delegati (art. 42 e seguenti).

Art. 20. — Per la buona amministrazione, e la pronta spedizione degli affari, il Gr. Or. ha creato nel suo seno una commissione detta commissione amministrativa ed esecutiva.

Art. 21. — Questa commissione si compone di nove membri, di cui quattro inamovibili, cioè: Il Potentissimo S. G. C. M. L' Ill.mo Luog. G. C. L' Ill.re Gr. Segretario, e l' Ill.re Gr. Tesoriere; e cinque altri eletti per tre anni fra i membri attivi del Gr. Or. Spirato il loro mandato, il Gr. Or. può confermarli.

Art. 22. — Nel seno del Gr. Or. come pure nella Commissione amministrativa, i

voti hanno sempre luogo ad alta voce. I voti de' FF. . . i più eminenti in dignità sono raccolti gli ultimi.

Art. 23.— Gli affari esaminati dalla Commissione amministrativa sono sottomessi al Gr. . . Or. . . che statuisce.

Art. 24.— Intanto, in virtù de' poteri che le sono delegati, la Commissione amministrativa può giudicare in tutto ciò che si attiene e si lega alla direzione, alla amministrazione e all'ordine del rito.

Essa può deliberare e statuire sopra le doglianze, domande, e reclami delle Logge ed altri corpi massonici esistenti nella giurisdizione del Rito.

Essa ha la corrispondenza, risponde alle domande che le sono indirizzate, e può intervenire, in senso di pace e di conciliazione in tutte le discussioni suscettibili di appor- tare qualche discordia o qualche dissidenza.

Essa può ordinare, e sorvegliare alle riscossioni d'ogni natura.

Essa può verificare, liquidare e quittare i conti arretrati del Tesoriere, come anche il conto corrente alla fine d'ogni semestre. Essa deve essere costantemente instruita della situazione della Cassa.

Art. 25. — Sopra il rapporto della Commissione amministrativa, il G.°. Or.°. vota e statuisce definitivamente. Ordina la significazione a chi di dritto, del risultato delle sue decisioni alle quali ogni Mass.°. entrando nel rito ha giurato di sottomettersi.

Art. 26.— Il Gr.°. Or.°. o la Commissione amministrativa sopra rapporto delle sezioni della Gran Loggia Centrale, ammette o rigetta le domande di formazione di nuove Loggie; e queste Loggie una volta installate, ha sempre il dritto di sospenderle momentaneamente, ed anche d'interdirle se violano gl' impegni che hanno contratto, o se trasgrediscono ai decreti dell'autorità dommatica.

Capo 4.

*Della Franca Massoneria e del M.
Scozzese.*

Art. 27. — La Franca Massoneria conosciuta sotto la denominazione d'Arte Reale, e come la professa il Rito Scozzese antico, ed accettato, è una associazione d'uomini riuniti nello scopo di rendersi utili ai loro simili.

Essa esigge, soprattutto, che in tutte le circostanze della vita i MM. si prestino un mutuo appoggio.

Art. 28. — Ogni M. è necessariamente un uomo fedele alla sua fede, al suo principe, alla sua patria e sottomesso alle leggi.

Art. 29. — Niuno è Franco M. Scozzese, s'egli non sia stato regolarmente riconosciuto, proclamato come tale da una Loggia regolare di rito, e scritto al registro matricolare dell'Ordine al Segretariato Generale.

Art. 30.—Nissno può essere ricevuto M.:. pria della età di anni 21 compiuti, a meno che non sia figlio di M.:. in questo caso, il primo grado gli può essere conferito a 18 anni compiuti, ma il 3 grado solamente a 21 anno. Eccezione è fatta solamente in favore de' Lautoni, che si trovassero nella posizione prevista dall'art. 432.

Art 31. — Per essere ricevuto M.:. bisogna essere padrone di se stesso, avere una istruzione sufficiente, ed essere di vita irreprensibile.

Art. 32. — Il carattere massonico, indelebile di sua natura è impertanto tolto a quelli che sono incorsi in pene infamanti, che hanno commesso atti immorali, e violato i giuramenti prestati all'Ordine.

Art. 33. Di ogni Massone cancellato dal quadro di una Loggia se ne deve dare immediatamente notizia, con i motivi della sua cancellazione al segretariato generale del Rito, che solo ha il diritto di fare conoscere

questa cancellazione alle Logge di sua corrispondenza. In nessuna circostanza, una simile comunicazione può essere fatta che dopo il lasso del termine di appello, o dopo la conferma della sentenza appellata.

Le Camere del Rito non possono sotto niuno pretesto ammettere nel loro seno, anche a titolo di Visitatori i FF.∴ cancellati dal Registro di Matricola dell'Ordine.

Art. 34. — Ogni M.∴ è tenuto sottomettersi alle sentenze e decisioni della Loggia di cui è membro attivo, anche quando esse sono state rese in sua assenza, autorizzata o accidentale.

Art. 35. — Ogni M.∴ che recherà nelle Logge uno spirito di resistenza, o principii anti-massonici, potrà essere messo sotto accusa, ed il giudizio da farsi seguirà le forme prescritte dall'art. 115.

Art. 36. — Ogni M.∴ riconosciuto ostinato e caparbio nelle sue opinioni, quando esse sono contrarie a quelle della maggio-

ranza, sarà invitato di abbandonarle, e non turbare la pace della loggia. Se non si rendesse a questo invito fraterno, e se, dopo che tutte le vie della dolcezza saranno state impiegate, egli persisterà ancora nella sua opinione, la loggia può interdirlò all'autorità dommatica, affinchè essa prevenga se il creda utile, le altre loggie di respingere un fratello, che non potendo sottomettere la volontà a quella degli altri, può turbare un luogo dove deve regnare la concordia e l'unione.

Capo 5.

Della Gran Loggia Centrale.

TITOLO 1.

*Organizzazione della Gr.:. L.:. Centrale. —
Sezioni. — Attribuzioni delle Sezioni.*

§ 1. — Organizzazione della Gran Loggia Centrale

Art. 37. — La G.:. L.:. C.:. emanazione del Gr.:. Or.:. si compone di membri digni-

tari, membri attivi e contribuenti, e membri liberi.

Sono membri dignitarii, tutti i SS.:. GG.:. Isp. GG.:. membri attivi del Gr.:. Or.:.

Sono membri attivi e contribuenti, i SS.:. GG.:. II.:. GG.:. creati e riconosciuti dal Gr.:. Or.:. i MM.:. Scozzesi dei gradi 32, 31, 30, creati e riconosciuti dal G.:. Or.:. i deputati delle Loggie costituite in ubidienza.

Sono membri liberi, i membri onorari del Gr.:. Or.:. i MM.:. che hanno il grado di 33, 32, 31, 30, e che non appartengono attivamente alla giurisdizione del Gr.:. Or.:.

Ogni Loggia della corrispondenza è rappresentata da un deputato il quale non può rappresentare più loggie.

Art. 38. — Il Potentissimo Sovrano gran Commendatore, nella sua qualità di Capo Supremo dell'Ordine, è il primo dignitario della Gran Loggia Centrale, egli ne presiede i travagli e le sedute, tutte le volte che lo giudica conveniente.

L'Ill.°. Luog.°. Gran Commendatore è di dritto seconda gran dignità, e venerabile titolare.

Il Segret.°. del Grande Impero è, a questo titolo Gran Segretario della Gran Loggia, egli sarà supplito al bisogno dal Capo del Segretariato e dal suo aggiunto.

Il Gran Tesoriere del Sant'Impero è tesoriere della Gran Loggia ; egli è aiutato e supplito dal Gran Tesoriere aggiunto, che, sotto la sua direzione, ha il maneggio dei metalli, e la tenuta de' conti.

Il Gran Oratore del Gr.°. Or.°. è Gran Oratore della Gran Loggia Centrale ; egli avrà un supplente eletto dalla detta Gran Loggia Centrale.

La Gran Loggia Centrale eligerà per supplire i Grand'uffiziali dell'Ordine assenti.

Due Gran Sorveglianti.

Un Gran Ospitaliere.

Due Grandi Esperti.

Due Gran maestri di Cerimonie.

Un Grande Architetto.

Due Gran Diaconi.

Un Gran porta Stendardo.

Un porta Spada.

Il Capo del Segretariato generale adempie le funzioni d' archivio della Gran Loggia Centrale.— Gli archivii della Gran Loggia Centrale sono depositati , e conservati nel Segretariato generale del Rito.

Art. 39. — L'elezione de' Grand' uffiziali alla G. Loggia Centrale sarà fatta a scrutinio ed alla maggioranza assoluta de' suffraggi de' membri presenti. Dessa sarà fatta nella seduta trimestrale dell'equinozio dell'autunno , che precederà la fine dell'esercizio degli uffici, al fine di poter procedere alla loro istallazione nella seduta trimestrale dell'Inverno.

Art. 40. — La durata delle funzioni dei Grand'uffiziali è di tre anni. Essi non potranno essere rieletti che dopo essere stati rimpiazzati durante il periodo triennale.

§ 2. — Divisione in Sezioni.

Art. 41. — Seguendo la natura de' loro gradi o il loro mandato, i membri della Gran Log. . Centrale si dividono in tre sezioni incaricati di preparare, e di studiare gli affari che loro saranno commessi, come sarà detto appresso.

La prima sezione, abbracciando i travagli de' primi tre gradi, prenderà il titolo di sezione simbolica.

La seconda sezione comprenderà i travagli dal 4^o. al 18^o. grado inclusivamente, e prenderà il titolo di sezione capitolare.

Finalmente la terza sezione comprendendo dal 19^o. al 32^o. grado inclusivamente sarà la sezione degli alti Gradi.

Art. 42. — I membri del Gr. . Or. . hanno il dritto d' assistere a' travagli di tutte, e di ciascuna delle sezioni della Gr. . L. . Centrale.

Essi vi godono di tutte le prerogative annesse alla loro dignità.

Art. 43. — Il Gr.:. Or.:. delega quello de' suoi membri che deve presiedere ciascuna delle sezioni.

Art. 44. — Ciascun Vice Presidente di sezione sarà preso dal suo seno, ed eletto da essa.

Egli è eletto per tre anni, e non è rieleggibile che dopo essere stato rimpiazzato durante un periodo di tre anni.

Art. 45. — Le sezioni nominano anche i loro uffiziali ordinarii, secondo il rituale dei gradi.

Questi uffiziali saranno eletti anche per tre anni, se in questo tempo, è loro conservato il mandato che hanno ricevuto dalla loro loggia, ed in virtù del quale sono membri d'una sezione.

Essi non potranno essere rieletti che dopo l'intervallo d'un periodo di tre anni.

Art. 46. — Sarà egli provveduto sia nella Gran Log.:. sia nelle sezioni, alle vacanze che sopraggiungono negli uffizii, ma sola-

mente per il tempo dell'esercizio triennale che resta.

Art. 47.— Per le deliberazioni si seguirà, in ogni sezione, il medesimo ordine, e la medesima regola che nelle Loggie del grado corrispondente.

Art. 48.— Allorchè le deliberazioni della G.·. L.·. nelle sue sezioni, d'allora sottomesse alla commissione amministrativa, saranno stati debitamente approvati e sanzionati dal Gr.·. Or.·. l'esecuzione ne sarà rinviata alla medesima commissione amministrativa, ed esecutiva.

§ 3. — Attribuzioni delle sezioni.

Art. 49.— La prima sezione conosce delle domande in istituzione delle Loggie simboliche, de' regolamenti interni, e di tutto ciò che concerne la loro amministrazione.

Art. 50.— La seconda sezione conosce delle domande in istituzione de' consigli; colleggi e capitoli (art. 42.)

Art. 51. — La terza sezione verifica i travagli d'inchiesta delle due prime sezioni, relativamente alle domande per istituzioni di Loggia e ne trasmette avviso al Gr. Or.

Ella conosce tutte le difficoltà che possono elevarsi nelle Loggie del Rito, e di cui l'esame gli sarà rinviato dalla commissione amministrativa.

Gli ispettori speciali che il Gr. Or. accrediterà presso le Loggie di Palermo saranno scelti fra i membri della terza sezione.

TITOLO 2.

Amministrazione. — Finanze.

§ 1. — Amministrazione.

Art. 52. — Il Segretario del S. Impero, se vi ha luogo, il capo del Segretariato generale o il suo aggiunto (questi ultimi sotto

la direzione del primo), sono incaricati della corrispondenza della G. . . L. . . Cent. . . Ogni lettera e pacchetto concernente il Rito o la G. Loggia Centrale saranno indirizzati al Segretariato Generale per esservi registrate, e ripartiti in seguito a ciascuna delle sezioni in ciò che le concerne.

Art. 53. — I segretarii delle sezioni preparano le corrispondenze relative alla sezione di cui essi fanno parte, essi la rimettono aperta al Segretariato generale per il registro, e l'invio a chi di dritto. Essi dirigono i processi verbali delle loro rispettive sezioni, e fanno tutte le comunicazioni necessarie al Segretariato generale del Rito per il seguito e l'ordine de' travagli.

Art. 54. — L'ordine Scozzese non ha che una cassa.

Il G. . . Tesor. . . del G. . . Impero è responsabile di tutti gl'incassi e spese; esse si effettuano sia da lui stesso, sia per le mani del Gr. . . Tes. . . aggiunto.

Il G.º. Tes.º. rende i suoi conti tutti gli anni all'equinozio di primavera; esso fornisce di più alla commissione amministrativa conformemente all'ultimo paragrafo dell'art. 25. ed al comitato delle Finanze di cui si parlerà appresso, tutti i schiarimenti che possono essergli domandati sopra la situazione del tesoro.

Art. 55. — Il Gran Ospitaliere è responsabile di tutte le somme che gli sono depositate. Egli tiene un registro esatto delle sue entrate, e sortite.

La liberanza de' soccorsi non può aver luogo che dopo deliberazione d'una commissione speciale di cinque membri nominati dal presidente della G.º. L.º. Cen.º. e di cui due almeno devono essere Deputati di camere di Provincia: tutte le domande saranno rimandate all'esame di questa commissione.

§ 2. — Finanze.

Art. 56. — La liquidazione ed il saldo dei conti delle Finanze sono confidati ad una commissione preseduta da un membro del Gr.: Or.: e composta come siegue.

De' Luog.: Sorv.: del G.: Orat.: e del 1° G.: Esperto della G.: L.: Centrale.

Il capo del Segretariato farà da cancelliere, esso sarà supplito dal suo aggiunto.

Art. 57. — Il Gran Tesor.: del S.: Impero ed il suo aggiunto, ed il G.: Guarda Suggelli, il G.: Ospitaliere, il G.: Architetto assistono di dritto alla commissione delle Finanze, ma essi non hanno che un voto consultivo.

Art. 58. — Alla commissione delle Finanze può aggiungersi con voce solamente consultiva, ogni membro della G.: L.: Centrale o delle sezioni da cui essa desidera i lumi.

Art. 59. — La commissione delle Finanze delibera a maggioranza de' membri presenti,

e le deliberazioni, possono essere fatte da tre membri.

Art. 60. — L'annata d'esercizio per le Finanze finisce all'ultimo giorno del decimo mese d'ogni anno.

Art. 61. — Sopra il rapporto del comitato delle Finanze, il Gr. Or. dà al Gran Tes. la sua quittance definitiva.

Art. 62. — Il G. Tes. del S. Impero dà comunicazione dello stato della situazione finanziaria dell'Ordine, nella riunione trimestrale dell'equinozio d'autunno.

TITOLO 3.

Dello andamento e mezzi.

Art. 63. — Sarà provveduto alle spese dell'amministrazione generale dell'Ordine.

1°. Cogli introiti provenienti dalle costituzioni accordate per l'istituzione delle Logge, Capitoli, Colleggi, Corti.

2°. Con quelli provenienti della spedi-

zione de' brevi, delle patenti e de' diplomi conceduti a' Mass.°. che vi hanno dritto.

3°. Con quelli provenienti dai rituali che essi rilasciano alle Loggie.

4°. Col contingente annuale de' membri del Gr.°. Or.°, e di quelli della G.°, L.° Centrale.

5°. Col prodotto del contingente annuale contribuito dalle diverse Loggie del Rito, per le spese dell'Ordine.

6°. Col prodotto di dritto di Matricula.

7°. Col prodotto delle dispense del tempo necessario per il passaggio d'un grado al grado superiore.

8°. Finalmente coi doni volontarii individuali o collettivi.

Le quote di queste diverse mesate saranno fissate da un decreto speciale del Gr.°. Or.°.

Art. 64. — Il Gr.°. Or.° ritiene per gli alti gradi del Rito; il dritto di dispensare il pagamento in parte o in tutto per la colà

lazione di questi alti gradi , ai FF. . che avranno reso de' servizii al Rito.

I Decreti che stabiliscono queste dispense di finanze saranno individuali; essi conterranno la spiega de' motivi, che vi avranno dato luogo, ed essi saranno per i FF. . elevati al 30°. grado , portati alla conoscenza della terza sezione, e registrati nel suo libro d'architettura.

Art. 65. — Salvo il caso previsto all'art. 64. niuna costituzione, patente , brevetto o diploma sarà suggellato e bollato , nè rilasciato che per effetto delle esibizioni della quittance del prezzo determinato dalla tariffa, firmata dal Gran Tes. . aggiunto, e vistata dal G. . Tesoriere del S. . Impero.

Ciascuno di questi titoli porta un numero d'ordine dato dal G. . Tes. . allorchè vi appone la sua firma.

Art. 66. — La contribuzione de' membri della G. . Log. . quella de' membri della sezione capitolare, e quella de' membri della

sezione d'alti gradi, sarà fissata dal decreto speciale di cui si è parlato all'art. 64.

Art. 67. — Le Logge essendo responsabili delle contribuzioni de' rappresentanti ch'essi accreditano presso la G.°. L.°, questi rappresentanti cesseranno d'avervi entrata quando le Logge non avranno sodisfatto le loro quote.

Art. 68. — L'entrata della G.°. L.° Centrale e delle sue sezioni sarà interdetta a quelli de' suoi membri, che lasceranno scorrere sei mesi senza sdebitarsi col tesoriere. Essi non potranno riprendere la loro posizione che pagando alla loro rientrata tutte le somme da essi dovute, salvo ancora il beneplacito della G.°. L.° C.°.

TITOLO 4.

Delle Riunioni.

Art. 69. — La Gr.°. L.° C.° si riunisce in assemblea generale quattro volte l'anno,

cioè:

1^o. Al solstizio d'inverno per celebrare la Gr. . . festa dell'Ordine , installare gli uffiziali, proclamare i Mass. . . di recente elevati a' gradi superiori, e riceverè le comunicazioni che potranno esserle fatte dal Gr. . . Or. . .

2^o. All'equinozio di primavera.

3^o. Al solstizio d'està per la celebrazione della festa dell'Ordine.

4^o. All'equinozio d'autunno, per la nomina degli uffiziali in rimpiazzo di quelli di cui l'esercizio deve finire al solstizio d'Inverno.

E sussidiariamente in ogni tenuta trimestre , per occuparsi degli affari generali del Rito, seguendo l'ordine del giorno.

Art. 70. — Oltre le sedute fissate trimestrili , il potentissimo Sovrano Gran Comendatore o l' Ill. . . Luogotenente Gran Comm . . . allorchè essi lo giudicano conveniente convocano straordinariamente sia

la Gran Log.°. Centr.°. sia una o più sezioni.

Art. 71. — L'ordine e l'epoca delle riunioni periodiche di ciascuna delle tre sezioni sono regolate ogni anno dal Gr.°. Or.°.

Oltre queste riunioni regolari, i presidenti potranno, al bisogno, riunire le loro rispettive sezioni, dopo averne informato l'autorità del Rito.

TITOLO 5.

Degli onori. — Prerogative. — Decorazioni.

§ 1. — Onori, e prerogative.

Art. 72. — Il Sovrano G.°. Commendatore, ed il suo Luogotenente hanno il dritto della presidenza da per tutto ove essi sono presenti.

Art. 73. — Non sono resi onori nella G.°. L.°. C.°. che al Gr.°. Or.°. allorchè si pre-

sentata in corpo ; a' gran dignitarii dell' Ordine, allorchè essi si presentano individualmente ; a' rappresentanti delle potenze M. . confederate, ed alle deputazioni degli Orientali stranieri.

La G. . . L. . . accoglie con degli applausi le Logge che vengono a visitarla , sia in corpo, sia per deputazione.

Art. 74. — I presidenti delle sezioni ricevono gli onori sia nella loro propria sezione, sia nell'altra ch'essi visitano (Cap. 6. Tit. 2. § 12.)

§ 2. — Decorazioni.

Art. 75. — Indipendentemente delle decorazioni del Grado di cui essi sono provveduti, i membri della G. . . L. . . C. . . portano un cordone a croce di S. Andrea bianco *Moirè* largo da 10. a 11. centimetri, ornato d'un laccetto d'oro di cinque millimetri da ogni lato , su la punta v' è una rosetta di colore ponzò. A questo cordone è sospeso

un gioiello formato di tre triangoli intrecciati, surmontati d'una corona. Questo gioiello è d'oro, o dorato.

Cap. 6.

Dell'organizzazione generale delle Logge.

TITOLO 1.

Formazione, istallazione, composizione delle Logge.

§ 1. — Formazione delle Logge.

Art. 76. — Per ottenersi l'autorizzazione di formare una Loggia simbolica, bisogna una riunione almeno di sette Mass.°. aventi tutti regolarmente il grado di maestro.

Per formare una Loggia del 4°. al 18°. grado bisogna una riunione di nove MM.°. al meno, aventi regolarmente il grado di Cav.°. principe R.°. C.°.

Il num. de' MM.°. necessari per formare le camere de' 30°. 31°. e 32°. Gradi, sarà

determinato da un decreto speciale del Gr. Or.

Art. 77.— Fra i MM. il più elevato in grado, e a grado uguale, il decano d'età, prende il titolo di presidente, esso destina i FF. 1° e 2°. Sorv. l'Orat. il Secret. il Tesor. ed il guarda sigilli per costituire la Loggia provvisoria.

Art. 78.— Dopo questa prima riunione, una seconda ha luogo all'oggetto.

1°. Di verificare i titoli Massonici di tutti i FF. che si presentano per fondare la nuova Loggia.— 2°. Di stabilire un quadro conforme al modello num. 1.— 3°. di formare, e redigere la domanda in costituzione.— 4°. Di redigere gli articoli regolamentarii per l'amministrazione delle finanze.— 5°. Finalmente per redigere i processi verbali, ed altri atti che con la domanda, i titoli Massonici, e quadri dovranno essere spediti al Segretariato generale del Rito (V. per i modelli.

Il Gr.°. Or.°. non distingue le Logge tra esse che per i loro numeri d'ordine, essi potranno fra tanto scegliersi un titolo distintivo con l'autorizzazione del Gr.°. Or.°.

Art. 79. — La domanda, ed i documenti sono sottomessi per cura del capo del segretariato generale, alle sezioni che debbano esaminarli, il Gr.°. Or.°. statuisce definitivamente sopra il rapporto delle sezioni.

Art. 80. — Se le domande in costituzioni sono respinti, i documenti, i titoli Massonici, ed il denaro depositato sono immediatamente restituiti agli autori della domanda.

Art. 81. — Se la domanda è accolta, le costituzioni, debitamente segnate, sugellate, e bollate, saranno rimesse ai commissarii installatori, incaricati dal Gr.°. Or.°. di procedere all'istallazione.

Art. 82. — Toslocchè le costituzioni saranno state accordate, e sopra l'avviso ufficiale che gliene sarà stato dato dal Segre-

tarialto generale, la Loggia dovrà procedere all'elezioni provvisorie de' suoi uffiziali.

Art. 83. — Una Loggia superiore non può prendere il titolo distintivo d'una Loggia inferiore, quantunque i membri dell'una facessero parte anche dell'altra.

Art. 84. — Una Loggia in pendenza d'istanza non può procedere ad alcuna iniziazione, affiliazione, o regolarizzazione, senza averne ottenuto l'autorizzazione espressa dalla potenza suprema.

Art. 85. — Le Logge non possono affiliarsi fra loro. Ed è loro ugualmente interdetto di deliberare collettivamente.

Art. 86. — La quittance de' dritti a' quali la domanda di Logge verso il tesoro, sarà aggiunta ai documenti depositati al Segretariato generale in appoggio alla domanda in costituzione.

Art. 87. — Il prezzo de' rituali de' differenti gradi di Rito sarà fissato dallo stabilimento di cui è parola all'art. 64, e ver-

sato al tesoro del S. Impero , nell'istesso tempo che i dritti di cui è parola nell'articolo precedente.

§ 2. — Istallazione delle Logge.

Art. 88. — Nel medesimo tempo ch'egli accorda le costituzioni, il Gr. Or. nomina una commissione di tre membri al meno della Gran Loggia Centrale, o di cinque al più , per procedere all'istallazione della nuova Loggia.

Art. 89. — Conformamente le spese di tramutamento , e di viaggio de' commissarii installatori saranno a peso delle Logge esistenti fuori dell'Or. di Palermo, che ne faranno il versamento al tesoro del S. Impero, preventivamente all'istallazione.

Art. 90. — Negli Or. lontani da Palermo, l'istallazione può essere confidata a dei MM. scelti nell'Or. della Loggia da installarsi, o in un Oriente vicino, o ben anche in caso d'urgenza , il Gr. Or. usando

del suo potere può incaricare il presidente, ed i sorveglianti della detta Loggia, che si fanno allora rimpiazzare d'ufficio per la cerimonia dell'istallazione.

Art. 91. — Il cerimoniale della fondazione se vi ha luogo, o dell'inaugurazione, e della istallazione d'un tempio, sarà fissato da un regolamento speciale, di cui un esemplare sarà rimesso a' FF. . . installatori dal Capo del Segretariato generale.

Art. 92. — La corrispondenza regolare delle Logge, con l'autorità dommatica non si apre che dopo il deposito, al Segretariato generale, del processo verbale dell'istallazione; e della doppia spedizione dell'obbligazione.

Essa dee per quanto sia possibile, passare per mezzo del deputato.

Art. 93. — Allorchè la corrispondenza è regolarmente stabilita, le Logge hanno il dritto di conferire i gradi, pei quali essi sono stati costituiti, ma nol possono far per

delegazione nè fuori dell'Oriente nel quale essi sono stabiliti.

Art. 94. — Le Logge avranno un termine di tre mesi, dal giorno della loro istallazione, per fare conoscere il deputato ch'essi avranno scelto, se questa scelta non è stata fatta contemporaneamente alla domanda in costituzione.

Un processo verbale regolare che dimostrerà questa nomina dovrà, ogni anno essere diretto al Segretariato Generale (v. il modello n. IV.)

§ 3. — Composizione di una Loggia ed attribuzioni degli uffiziali.

Art. 95. — Le Logge sono dirette dagli uffiziali nominati per scrutinio individuale ed alla maggioranza assoluta de' suffragi. Le loro funzioni durano un anno; il loro numero è fissato a diciassette; essi prendono rango così come siegue.

Ven.:

Seg.:

Or.:

2. Sorv.:

1. Sorv.:



- 1° Un venerabile, e si colloca all'Or.:
- 2° Un primo Sorv.: dirigente la colonna del Sud (J); e si colloca alla colonna B.
- 3° Un secondo Sorv.: dirigente la colonna del Nord (B), e si colloca alla colonna J.
- 4° Un Oratore che si colloca all'Or.: alla sinistra del Venerabile.
- 6° Un tesoriere, e si colloca alla sinistra dell'Orat.:
- 7° Un primo esperto, e si colloca sopra una seggiola avanti l'Ospitaliere.

8° Un secondo esperto, e si colloca alla sinistra del secondo Sorv.°.

9° Un primo maestro di Cerimonie, e si colloca dirimpetto del primo esperto.

10° Un secondo maestro di Cerimonie.

11° Un guarda Bolli, e Suggelli, e si colloca alla sinistra del tesoriere.

12° Un Archivario, e si colloca alla sinistra del Ven.°.

13° Un deputato presso la G. Loggia Centrale, e si colloca alla sinistra del Venerabile.

14° Un Ospitaliere, e si colloca a destra del Segretario.

15° Un Architetto maestro di Banchetti e si colloca al basso della colonna del Sud.

16° Un F.°. Copritore, e si colloca vicino ed al di dentro della porta del tempio.

17° e 18° Un primo, ed un secondo diacono, essi si collocano, il primo alla sinistra del Segretario, ed il secondo alla destra del primo Sorv.°.

19° Un porta stendardo.

20° Un porta spada.

Le Logge possono avere uno o più FF.:
servienti.

Art. 96. — L' Oratore , il Segretario , i maestri di Cerimonie, l'Ospitaliere, l'Architetto maestro de' Banchetti, potranno avere degli aggiunti.

Art. 97. — Niuno è eligibile agli uffizii della Loggia se non è almeno maestro , e se non è membro attivo, niuno può esercitare due uffizii ed essere membro attivo di due Logge dello stesso grado.

Art. 98. — Eccezione è fatta per il F.:
deputato che non è tenuto essere membro attivo della Loggia, ch'egli rappresenta, se questa Loggia non è all' Oriente ove siede il Gr.: Or.:

In tutti i casi, i deputati delle Logge, delle provincie non potranno essere validamente eletti che fra i membri attivi delle Logge di Palermo della G.: L.: Centrale (art. 37 ultimo paragrafo).

DEL VENERABILE.

Art. 99. — Il Ven. . . è il capo della Log. . . le sue funzioni non possono tranne il caso di rielezioni, durare più di un anno : niuno può essere Ven. . . più di tre anni consecutivi.

Art. 100. — L' elezione del Ven. . . si fa della maniera seguente.

La Loggia si forma al 3^o grado. I maestri per scrutinio segreto stabiliscono una lista di cinque candidati nella quale sono compresi di dritto il primo, ed il secondo sorvegliante in esercizio ; i tre altri candidati, che dovranno essere membri attivi della Loggia, saranno quelli che avranno ricevuti maggior numero di voti.

Il risultato dello scrutinio essendo proclamato, i travagli al 3^o grado sono chiusi, quindi successivamente aperti al secondo, ed al primo grado.

Allorchè gli apprendisti ed i compagni

hanno preso conoscenza de' nomi de' cinque candidati, e del num. de' voti che ciascun d'essi ha avuto, la Loggia tutta intiera è chiamata a votare, e la maggioranza assoluta de' suffragi, disegna colui che dovrà esercitare le funzioni di Venerabile.

Se il primo voto non produce alcun risultato, si procede ad un secondo; se quest'altro non produce ancora alcun risultato, un terzo voto ha luogo, ma solamente tra i due FF. che hanno ottenuto maggior numero di voti.

Se dopo questo voto di ballottazione vi sarà uguaglianza de' suffragi, l'eletto sarà allora il più elevato in grado, o ad uguagliare di grado, il più antico Massone nel Rito.

Art. 101. — Niuno può essere Venerabile se non sia stato prima ufficiale della Loggia.

Eccezione è fatta in favore delle Logge che non hanno almeno due anni di travagli.

Art. 102. — Niuno può essere Venerabile

prima di venticinque anni d'età, e se non è maestro almeno da un anno, e se non è domiciliato all'Oriente, della Loggia, o nella medesima provincia.

Art. 103. — L'istallazione del Venerabile deve farsi nella formola che siegue quella della sua elezione. Il medesimo giorno, l'ex Venerabile deve conservare in seduta, al suo successore, le costituzioni, ed il libro d'oro della Loggia. Il processo verbale della seduta deve fare menzione di questa doppia consegna, e di quella del registro ove si trova iscritta l'obligazione prestata, e sottoscritta di mano propria da tutti i membri della Loggia (art. 121, 165, e 242.)

Art. 104. — Il Venerabile eletto, deve prestare, nelle mani dell'ex Venerabile, l'obligazione seguente.

Io giuro, sopra il mio onore e la mia fede Massonica d'obedire, senza restrizione, agli statuti, regolamenti generali emanati, o ad emanarsi dal Gr. Or. del Rito

Scozzese antico, ed accettato, di obedi-
re a' suoi decreti, e di non impiegare l'au-
torità che io ricevo da' miei FF.:. che per
il bene dell'Ordine in generale, e di que-
sta rispettabile Loggia in particolare.

Io giuro di rimettere al mio successore,
o, se vi ha luogo, al Gr.:. Or.:. o a' suoi
delegati, le costituzioni, ed i documenti che
io ricevo oggi, di cui m'incarico come d'un
deposito verso l'Ordine.

Che il G.:. A.:. D.:. U.:. mi ajuti!

Questa obbligazione dev' essere trascritta
nel libro d'architettura e sottoscritta nella
stessa seduta.

Art. 105. — Le costituzioni della Loggia
sono confidate alla guardia del Ven.:.

Le deve depositare al segretariato gene-
rale del Rito, o al delegato del Gr.:. O.:.
al primo ordine, che riceve dall'autorità re-
golatrice. La Log.:. istruita dal Ven.:. della
domanda che le è indirizzata, non può ricu-
sarsi alla rimessa richiesta.

Le costituzioni dovranno sempre essere depositate sopra l'altare, i giorni di tornata.

Art. 106. — Il Venerabile presiede i travagli in tutte l'assemblee ordinarie ed straordinarie ; risponde della loro regolarità ; ha solo la polizia della □.

Art. 107. — Ha egli solo il dritto di fare convocare la Loggia, anche per le tornate straordinarie ; ma egli non può dispensarsi di farla convocare per le tornate d'obbligazione.

Art. 108. — Indipendentemente della stretta osservanza de' regolamenti generali, e de' decreti del Gr.°. Or.°. il Ven.°. deve mantenere costantemente l'esecuzione degli articoli regolatori che la Loggia s' ha imposti. L'adempimento rigoroso de' suoi doveri, assicurandone i suoi dritti, contribuirà potentemente alla felicità della Loggia.

Egli veglia alla conservazione del denaro, e sottoscrive, con i FF.°. Segretario, ed

Orat.: tutti gli atti di contabilità della Loggia, e le bozze del libro di Architettura.

Art. 109. — Il Ven.: è Presidente nato di tutte le commissioni, egli nomina i membri che devono compierle, tranne la commissione d'amministrazione, e della commissione di beneficenza.

Art. 110. — Il Ven.: può accordare direttamente soccorsi ai FF.: indigenti che si sono a lui manifestati.

Art. 111. — Conferire i Gradi accordati dalla Loggia, iniziare i profani, ricevere gli affiliati, regolare e soscrivere la corrispondenza, stabilire l'ordine del giorno per le tornate: tali sono il dritto ed il dovere del Ven.:.

Art. 112. — Nessun atto che emani dalla Loggia, non è regolare, se non rivestito della firma del Venerabile, o di quella del F.: che nell'Ordine gerarchico, è chiamato a rimpiazzare il Venerabile assente.

Art. 113. — In tutte le deliberazioni, al-

lorchè gli avvisi, o i suffraggi sono ugualmente divisi, il Ven. . resolve la quistione colla preponderanza del suo voto.

Art. 114. — In caso di disobediienza, d'irregolarità o di disordine, il Ven. . ha il potere di sospendere, ed al bisogno di chiudere i travagli, anco nel corso di una deliberazione.

Egli ha il dritto di fare coprire il Tempio ad ogni Mas. . membro della Log. . o visitatore, s'egli crede questa misura necessaria alla regolarità de' trav. .

Il F. . che gli resiste si rende colpevole di disobediienza maggiore; egli è escluso da' travagli, e la Loggia decide in seduta permanente la pena da infliggergli (Cap. VI. tit. 2. § 11).

Art. 115. — Ogni maestro ha il dritto di fare delle proposizioni; il Ven. . può metterle in deliberazione o riservarle.

Gli apprendisti, e compagni non possono

giammai ottenere la parola che a titolo di informazione.

Art. 116. — Niun F.º. sotto alcun pretesto, può redarguire il Ven.º. ancor nemmeno formulare ad alta voce de' lagni contro di lui, chiascuno può solamente presentargli de' dubbì a schiarire.

Art. 117. — Se qualche F.º. controviene all'articolo precedente, i Sorv.º. devono richiamarlo all'Ordine, in caso d'insistenza, essi gli fanno coprire il Tempio, ed il F.º. Orat.º. richiede che si proceda contro lo stesso a' termini dell'art. 114.

La Log.º. in questo caso statuisce sotto la presidenza del 1º Sorv.º. anche in presenza del Ven.º. e senza ch'esso lasci il suo posto.

Art. 118. — Il Venerabile non può fare travagliare una Log.º. che con e secondo il rituale approvato in esteso dal Gr.º. Or.º.

DE' SORVEGLIANTI.

Art. 119. — I Sorv. . sono eletti a scrutinio, e ciascuno separatamente, a maggioranza assoluta di suffragi.

Art. 120. — Guardiani, e Conservatori del Silenzio e dell'Ordine nelle colonne, i Sorv. . ripetono e trasmettono le prescrizioni del Ven. .

Art. 121. — Essi sono installati nella medesima tornata in cui lo è il Ven. . e prestano nelle sue mani l'obbligazione seguente.

Io, N, eletto Sorv. . da questa rispettabile Loggia , giuro , sopra il mio onore e la mia fede Massonica, di adempiere fedelmente i doveri delle mie funzioni; di non aver giammai in vista , che la prosperità dell'Ordine di questa rispettabile Loggia, alla quale io debbo l'esempio del rispetto delle leggi dell'Ordine Scozzese, e de' dritti di tutti i miei FF. .

Possano i miei Capi, i miei FF. . . ed il G. . . A. . . D. . . U. . . punirmi s'io mancherò a questo giuramento.

Art. 122. — I Sorveglianti domandano la parola con un colpo di maglietta; essi debbono tenersi all'impiedi, ed all'Ordine.

Art. 123. — Nell'assenza del Ven. . . il primo Sorv. . . lo rimpiazza; nell'assenza del primo, è il secondo che presiede i travagli.

Art. 124. — I Sorv. . . ajutano il Ven. . . nell'amministrazione della Loggia; vegliano onde ogni ufficiale adempia ai suoi doveri. Per mezzo dei FF. . . Esperti o dei maestri di Cerimonie, richiamano all'Ordine; coloro che se ne allontanano, e debbono essere ubiditi.

Art. 125. — Essi soscrivono col Ven. . . tutti gli atti ufficiali ed autentici che si spediscono a nome della Loggia.

Art. 126. — Essi ajutano quei FF. . . che non possono rispondere letteralmente alle domande della istruzione.

Art. 127. — Se un F.°. parla senza permesso, il Sorvegliante che dirige la colonna in cui siede questo F.°. gl' impone silenzio battendo un colpo di maglietto, e l'avverte, che deve domandare la parola, e che non vi ha che il Ven.°. che abbia il dritto d'accordagliela.

Art. 128. — Essi non possono sotto alcun pretesto lasciare il loro posto senza aver pregato il Venerabile di farli rimpiazzare, o senza aver momentaneamente provveduto eglino stessi al loro rimpiazzo, se il Ven.°. non possa udirli, o se la loro assenza è motivata da una causa urgente.

Art. 129. — Essi non possono accordare il permesso di uscire che ai Fr.°. i quali dichiarino di dovere rientrare avanti la chiusura, se non ricevono direttamente dal Venerabile questo permesso, che nondimeno non si accorda a coloro che lo han richiesto, pria che sia stato loro esibito il tronco dei poveri.

Art. 130. — Essi non lasciano circolare nella Log.º. che gli uffiziali, e solamente per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 131. — In caso di fallo, essi non possono essere ripresi in Loggia che dal Ven.º. e sotto forma d'osservazione.

DELL'ORATORE E SUO AGGIUNTO.

Art. 132. — L'Oratore è il conservatore, e l'organo della legge; come tale egli non può presedere la Log.º. sul suo tavolo devono sempre essere depositati i regolamenti generali dell'Ordine, ed i regolamenti finanziarie della Loggia.

In tutte le circostanze egli è l'organo della Loggia, ed è incaricato di parlare tanto in Loggia che fuori.

Art. 133. — L'Orat.º. domanda direttamente la parola al Ven.º.

Art. 134. — L'Orat.º. è incaricato della isruzione degli iniziati, de' nuovi compagni, e dei nuovi maestri.

Art. 135. — Egli dà le sue conclusioni sopra tutti gli affari sottomessi alla discussione, e dopo le sue conclusioni, niun Fr. può ottenere la parola, che per domandare lo scrutinio, che può essere ricusato.

Art. 136. — Quando egli richiede l'esecuzione di un' art. de' regolamenti, e che non si ha riguardo alle sue dimostranze, può domandare, che la sua requisitoria, o le sue conclusioni siano inserite con i motivi nella bozza de' trav. In questo caso, esso li dà per iscritto al F. Segretario, e le soscrive nel libro d'architettura.

Questa facoltà non gli può essere interdetta: addippiù ha egli il diritto di farsi rilasciare lo estratto del processo verbale.

Art. 137. — Dovendo dare delle conclusioni sul travaglio di una commissione particolare, gli atti ed il progetto di rapporto gli sono rimessi tre giorni avanti l'assem-

blea nella quale esso deve portare la parola.

Art. 138. — Egli ha il dritto di prendere dagli archivi della Log. . . e portar seco tutti gli atti necessari alla sua istruzione ; ma deve sottoscriverne la ricevuta nel libro a ciò destinato.

Art. 139. — Egli celebra, con un discorso Massonico, le feste dell'Ordine, e presenta alla festa solstiziale dell'inverno un rapporto sulla situazione morale , e materiale della Loggia.

Art. 140. — Nelle feste funebri, celebrate in Loggia in memoria de' fratelli trapassati, è incaricato di rammentare i di loro travagli Massonici , ed i servizii ch'essi avrebbero potuto rendere all'Ordine.

Art. 141. — Essendo egli responsabile delle dottrine professate in Log. . . non è letto alcun pezzo d'architettura, presentato da un membro della Log. . . o da un F. . . visitatore, che non sia stato comunicato al-

l'Orat. . . obbligato ad assicurarsi, che non vi si contiene niente di contrario a' principii Massonici.

Art. 142. — Se si elevano delle dispute sopra qualche atto a cui ha egli ricusato di consentire alla lettura, richiede la nomina di una commissione per farne l'esame seduta stante. La commissione decide se l'atto dev'essere comunicato alla Log. . .; non vi ha richiamo alla Log. . . contro questa decisione.

Art. 143. — L'Orat. . . ha il dritto di richiedere la chiusura d'ogni discussione nella quale crederebbe vedere l'asprezza, e le personalità sostituirsi alla moderazione.

Art. 144. — Egli vista e segna alla fine d'ogni tornata la bozza de' travagli del giorno; assiste allo spoglio dei serutini, del sacco delle proposizioni e del tronco de' poveri. Non può, in ogni caso, ricusarsi d'opporre il suo visto, e la sua firma alle spedizioni di cui la Log. . . avrà ordinato il rilascio.

Art. 145. — Il F. . . Orat. . . aggiunto adem-

pie le funzioni d'Oratore in assenza del titolare: allora ei gode delle medesime prerogative.

S'egli è incaricato d' un affare , lo continua ; e dà le sue conclusioni anche in presenza del titolare ; in questo caso l'aggiunto occupa il banco dell'Oratore durante il tempo in cui egli dà le sue conclusioni, o quello ove egli fa i rapporti che gli sono confidati.

Il suo rapporto essendo terminato , riprende il suo posto nelle colonne.

DEL SEGRETARIO E DEL SUO AGGIUNTO.

Art. 146. — Il segretario prende posto immediatamente dopo il F.°. Orat.°. come lui, domanda la parola direttamente al Ven.°.

Art. 147. — Il segretario convoca i FF.°. nei giorni determinati dalla Log.°. per le tornate regolari.

E li convoca ugualmente per le sedute straordinarie e per le commissioni , ma

soltanto sulla indicazione del Ven.°. Egli ha cura che i biglietti di convocazione siano rimessi a' FF.°. ai quali sono diretti, a meno tre giorni avanti le tornate ordinarie, e cinque giorni per le tornate straordinarie, o di banchetto.

Art. 148.— Egli appone la sua firma per mandato della Log.°. sopra tutti i biglietti e bozze che egli detta, sopra tutti gli estratti, certificati, e spedizioni ch'egli rilascia per ordine della Log.°. Gli altri atti controsegna- ti da lui, lo sono con questa formola, « *Per mandato del Ven.°. »* o dell'uffiziale che lo rimpiazza.

Su niun caso ei può ricusarsi a soscrivere o controsegnare un atto emanato dalla Log.°. e dal Ven.°. agente nel limite delle sue funzioni.

Art. 149.— Egli dispone e redige tutte le bozze, biglietti, ed altri pezzi d'architettura.

Egli tiene un registro di matricola (mo-

dello n. V.) nel quale devono essere iscritti tutti i membri della Log.:. per ordine di ammissione con tutti gli schiarimenti di grado, età, luogo di nascita, domicilio.

Egli è incaricato di trasmettere al Segretariato generale del Rito il risultato della elezione degli uffiziali, mese per mese, uno stato di cambiamento, che può essersi operato in ogni tornata; ed alla fine di Gennaio di ogni anno, uno stato nominativo, e numerale di tutti i membri della Loggia.

Egli s' intende col F.:. Tes.:. per l' immatricolazione mensile de' FF.:. nuovamente ammessi nella L.:. sopra il controllo generale del Rito.

Art. 150. — Egli dispone per ogni tornata il libro di intervento che dev'essere sottoscritto de' membri della Loggia, tanto all'apertura che alla chiusura de' travagli. Egli ha cura di farlo chiudere dal Ven.:. ed indica sullo schizzo del giorno il numero dei FF.:. presenti.

Questo libro deve sempre essere a disposizione della commissione d'amministrazione e del F.°. Tesoriere.

Art. 151. — Egli riferisce nella bozza dei travagli del giorno tutti gli atti che sono stati letti durante la seduta ; indica sopra ciascuno d'essi la data del proc.°. verbale, che ne fa menzione, e le rimette in seguito al F.°. Archivario.

Le bozze dovranno sempre essere notate, non sopra fogli volanti, ma sopra un registro contrassegnato, e notato dal Ven.°.

Art. 152. — I processi verbali delle sedute straordinarie sono trascritti sopra il registro de' processi verbali ordinarii, ma con menzione dell'Ordine della convocazione, e del numero de' FF.°. presenti, tanto all'apertura, che alla chiusura, secondo il foglio di intervento.

Art. 153. — Il libro d'Architettura dovendo in tutti i casi, essere uno de' controlli dei FF.°. Tesoriere, Ospitaliere, e Archivario.

Il Segretario deve menzionare ad ogni seduta, tanto ordinaria che straordinaria, l'introito o le spese autorizzate dalla Camera, e gli atti contabili in appoggio del pagamento.

Art. 154. — Allorchè la Camera accorda de' diplomi o de' congedi, il Segretario dà al Tesoriere il nome de' FF. che li hanno domandati.

È nel suo dovere, allorchè un diploma è richiesto d'assicurarsi presso il F. Tesoriere se il F. per lo quale è domandato, sia debitore verso la Loggia, perchè s'egli rilasciasse il diploma senza aver adempiuto questa formalità, diverrebbe responsabile delle somme dovute dal richiedente.

Ha le medesime obbligazioni da adempire per le domande di aumento di grado.

Art. 155. — Il Segretario deve ricordare nel suo processo verbale, se gli uffici sono occupati dai titolari o dai supplenti.

Art. 156. — Egli deve in tutte le tornate

avere sopra il suo banco il quadro generale de' membri della Loggia.

Egli fa porre quello degli uffiziali presso l'Orat. .

Art. 157. — Il Segretario tiene l' occorrente in tutte le riunioni ordinarie, o straordinarie; redige le bozze de' travagli del giorno, che deve esserne la fedele riproduzione. Questa bozza deve essere vistata, e sottoscritta dall'Oratore dopo la lettura. Allorchè i processi verbali trascritti nel libro d'Architettura, sono stati sanzionati dalla Log. . egli li fa soscrivere dal Ven. . e dall'Orat. . e li contrasegna egli stesso.

Art. 158. — Il Segretario non spedirà alcun atto, che sopra carta intestata, portante il bollo della Log. .

Tutte le volte che riceverà de' pezzi concernenti la Loggia; ne avvertirà immediatamente il Ven. . e non li dissuggherà.

Art. 159. — La Loggia può avere un Segretario aggiunto. 5.

Le sue attribuzioni sono le medesime del titolare, nell'assenza di questo ultimo. Può anche tenere il *lapis* presente costui, e a suo invito, in tutte le sedute.

Il Segretario, o il suo aggiunto non possono, in alcun caso ricevere salario. Se le finanze della Log. glielo permettono, essa potrà confidare le sue scritture ad un F. salariato, ma la sottoscrizione di questo F. non dovrà mai comparire in alcuno degli atti della Log.

DEL TESORIERE.

Art. 160. — Il Tesoriere è solo depositario, e custode de' metalli della Loggia.

Art. 161. — Seguitando le disposizioni adottate dalla Loggia, egli esige i contingenti di tutti i FF. e diviene responsabile di essi, se lascia trascorrere sei mesi senza indicare alla commissione d'amministrazione i FF. debitori verso il Tesor.

Art. 162. — Allorchè la Loggia procede ad una iniziazione, il tesoriere s'informa del nome del F. . che presenta il candidato: lo impegna ad avvertire il candidato dell'importo dei metalli ch'egli deve versare nella cassa. Il giorno ove il secondo scrutinio circola, il versamento dovrà essere fatto; e nel caso in cui questa formalità non sarà adempita, non potrà procedersi al terzo scrutinio.

Non sarà lo stesso per l'affiliazione.

Art. 163. — Niun aumento di grado, o regolarizzazione potrà aver luogo, se non in vista della quittance del Tesoriere.

Art. 164. — Il Tesoriere non potrà fare alcuna spesa che in vista della quittance regolarmente stabilita secondo le prescrizioni del regolamento finanziario adottato dalla Loggia, e sanzionato dall'autorità.

Art. 165. — La contabilità particolare di ogni Loggia sarà l'oggetto d'un regolamento speciale formato da' FF. . della detta Log-

gia, questo regolamento sarà sottomesso alla sanzione dell'autorità superiore di divenire esecutorio.

Ogni anno, i conti d'introito e di esito saranno presentati al consiglio d'amministrazione, e dopo essere stati approvati dalla Loggia ne sarà trasmessa immediatamente copia al Segretariato generale dell'Ordine.

Non si potrà legalmente procedere alla istallazione degli ufficiali che dopo l'adempimento di questa formalità.

DEGLI ESPERTI

Art. 166. — Gli esperti rispondono personalmente dell'esterno del tempio, e della sicurezza de' travagli.

Art. 167. — Essi squadrano i FF.:. Visitatori, e loro fanno soscrivere il foglio d'intervento. Esaminano i loro titoli massonici, e si assicurano del *ne varietur*, ed avvertono i Maestri di Cerimonie del Rango che

essi occupano. Non possono dare l'entrata del tempio, che a' membri della camera, e non potranno introdurre che quei FF. Visi-
tatori che loro saranno stati nominativamente designati dal Ven. . .

Art. 168. — Eglino sono incaricati di fare mettere a suo luogo gli oggetti necessari alle recezioni, ed agli aumenti di grado. Preparano e conducono i candidati durante le prove, conformandosi puntualmente alle istruzioni dei rituali, e non li lasciano che quando vanno a contrarre la loro obbligazione.

Art. 169. — Essi sorvegliano i FF. nelle colonne, ed avvertono a bassa voce quelli, che controvengono all'ordine.

Art. 170. — Essi distribuiscono le palle per gli scrutini, contano i votanti, riuniscono i voti o bollettini, assistono alla verifica, ed allo spoglio dello scrutinio, fanno circolare il sacco delle proposizioni, e lo rimettono al Venerabile.

Art. 171. — In assenza del Ven. . . e dei

FF.°. Sorv.°. gli Esperti, ciascuno nell'ordine del quadro, presiedono i travagli.

DEI MAESTRI DI CERIMONIE

Art. 172. — I Maestri di cerimonie non hanno tra loro altra preeminenza che quella risultante dall'Ordine, come sono stati eletti.

Art. 173. — Essi devono essere consultati sopra tutte le parti del Cerimoniale della Loggia.

Art. 174. — Essi sono specialmente incaricati, tanto nell'interno che nell'esterno, di fare gli onori a nome della Loggia.°. Introducono nel tempio le deputazioni, i visitatori, avendo cura di presentare separatamente, agli ultimi, quelli ai quali è dovuto il più di onori Mass.°.

Art. 175. — All'ora indicata per l'apertura dei travagli invitano i FF.°. della Loggia a decorarsi, ed entrare in loggia: designare due fra i più giovani per tenere compagnia ai visitatori.

Art. 176. — Essi invigilano perchè ogni F.°. sia collocato al suo posto dovuto al suo rango ed al suo grado.

Art. 177. — Essi assistono gl'iniziati a tutti i gradi dall'istante in cui sono loro confidati dai FF.°. Esperti.

Art. 178. — Nella comunicazione della parola semestrale, ed altre, si collocano tra i due sorveglianti per chiudere la Catena di unione, e riportare la parola al Presidente che l'ha data.

Art. 179. — Eglino fanno soscrivere e chiudere i fogli di presenza che loro sono rimessi dal F.°. Secret.°.

Art. 180. — Nei trav.°. dei banchetti, vegliano perchè i dignitari ed i FF.°. siano collocati ai loro posti rispettivi, ed a riguardo dei FF.°. visitatori gli ordini loro dati dal Ven.°.

DEL GUARDABOLLI E SUGELLI

Art. 181. — Il Guarda sugelli è il depositario de' sugelli e bolli della Loggia.

Art. 182. — Soscrive ed appone il suggello a tutti i plichi emanati dalla Loggia, allorchè sono stati già rivestiti della firma del Ven. . dell'Orat. . e del Segret. . con questa formula: *Bollate e sugellate da noi Guardabolli e sugelli, n°...* Ma non deve soscrivere i diplomi, o congedi se non hanno la sottoscrizione del Tesoriere; in caso di non adempimento di questo articolo diverrà responsabile verso la log. . di quanto sarà dovuto da un F. . che senza sdebitarsi avrà così ricevuto o congedo, o diploma.

Art. 183. — Tiene un registro per ordine di date e di numeri, di tutti i pezzi che suggella.

Art. 184. — L' Archivario è il depositario degli statuti, regolamenti, antichi libri di architettura, conti resi, e generalmente di tutti gli oggetti, o pezzi di cui il deposito è stato ordinato. Tutti gli oggetti in deposito sono iscritti per ordine di date e di numeri in un registro a ciò destinato.

Art. 185. — Egli non comunica col portar via alcun pezzo, se non al Ven. . . all'Orat. . . o Segret. . . ed al tesoriere, contro loro ricevute, iscritte con ordine di date in un registro speciale.

Tutti gli altri FF . . . indistintamente hanno il dritto alle comunicazioni necessarie a loro istruzioni, ma senza portar via e giammai al di là delle conoscenze relative ai gradi di cui sono rivestiti.

Art. 186. — Quindici giorni avanti l'istallazione dei nuovi uffiziali, l'archivario uscente di funzione, ed il suo successore presente

l'architetto, procedono ad una ricognizione generale di tutti i pezzi esistenti negli archivi. Menzione di questa ricognizione è fatta nel registro d'ordine, ed è segnata dai tre uffiziali che vi hanno proceduto.

DEL DEPUTATO PRESSO LA G.° L... CENTRALE

Art. 187. — Le Logge hanno un deputato incaricato a rappresentarle presso la G.° L.° Centrale.

Questo deputato deve assistere a tutte le sedute sia della Gran L.°, sia della Sezione presso della quale è accreditato; e rendere conto alla Loggia da cui ha i suoi poteri, di tutti i travagli ai quali avrà preso parte nella sua qualità.

Art. 188. — Un deputato, senza aver fatto conoscere i motivi della sua assenza, mancando a tre riunioni della G.° L.° o della Sezione, può essere considerato come dimissionario della Loggia, e la Loggia che l'ha no-

minato sopra la proposizione dell' Oratore della Sezione, è invitata a rimpiazzarlo.

DELL' OSPITALIERE

E DELLA COMMISSIONE DI BENEFICENZA

Art. 189.— La Commissione di beneficenza è composta dal Ven. . uscente, o in difetto dal primo Esperto, che la presede, dall'Oratore aggiunto, dall'Ospitaliere e da due membri nominati a scrutinio tutti gli anni, essa si riunisce almeno una volta per mese.

Art. 190. — Il F. . Ospit. . è incaricato di tutti gli atti di beneficenza che fa la loggia, salvo il dritto riservato al Ven. . per l'art. . 110.

Art. 191.— La Loggia se ne rimette interamente alle cure, ed allo zelo del F. . Ospitaliere, e della Commissione di beneficenza, per la distribuzione dei soccorsi, che è in istato d' accordare, sia in natura, sia in denaro. In conseguenza è interdetto ad

ogni Loggia, di votare sia per acclamazione sia rispondendo a delle proposizioni spontanee, delle questue straordinarie, o delle liberanze di soccorsi prima che se ne sia deliberato dalla Commissione. Non potranno simili proposizioni venire sottoposte al Maglietto.

Art. 192. — In niun caso, i nomi delle persone soccorse saranno comunicati alla Loggia.

Art. 193. — Allorchè un membro della Loggia prende interesse per un infelice, si volge alla Commissione di beneficenza per mezzo del F. Ospite. Esso potrà essere chiamato alla riunione, per fornire tutti gli schiarimenti in appoggio della sua raccomandazione.

Art. 194. — In ciascuna seduta della Loggia il F. Ospite riceve i doni destinati a' soccorsi, invigila che niun F. si sitira senza aver depositato la sua offerta al tronco di beneficenza che pone a quest'effetto, dal mo-

mento dell'apertura dei Trav.: sopra l'altare del primo Sorv.:

Art. 195. — La cassa dell'Ospitaliere è intieramente indipendente da quella del tesoriere. I fondi essendo esclusivamente destinati al sollievo degl'infelici, questa destinazione non può essere cambiata sotto alcun pretesto.

Art. 196. — L'Ospit.: tiene un registro a due colonne (introito ed esito) conservando per ordine di numeri, e motivato come il registro del F.: Tesoriere, il nome del F.: soccorso, la sua professione, il suo soggiorno.

Questo registro non sarà giammai comunicato che ai soli tre primi dignitarii della Loggia.

Art. 197. — I soccorsi in denaro autorizzati dalla Commissione di beneficenza non saranno pagati dall'Ospitaliere, che sulla presentazione del mandato rilasciato da questa Commissione e sottoscritto in sua presenza,

dalla persona alla quale sarà stato rimesso.

Art. 198. — Alla seduta d'ogni mese lo Ospit. . dà al Ven. . la situazione della sua Cassa.

Art. 199. — Il F. . Ospitaliere prepara un bilancio dei suoi conti per il giorno della istallazione dei nuovi ufficiali. Questi conti già verificati dalla Commissione di Beneficenza sono inerenti ad una commissione di tre membri, nominata dal Ven. . la quale dopo una nuova verificaione, ne fa la chiusura per una dichiarazione sottoscritta nel libro di cassa. Copia di questa deliberazione è rilasciata per suo discarico, all' Ospitaliere uscente d'ufficio, alla sua prima richiesta.

Art. 200. — Il F. . Ospitaliere, come tutti gli altri ufficiali dignitari, non può continuare al di là di tre anni, intanto la Log. . con una deliberazione speciale può prorogarlo nell'esercizio delle sue funzioni durante un più lungo tempo, se lo crede utile.

In questa derogazione al principio gene-

rale, la Loggia non deve avere in vista che il desiderio di risparmiare ai bisognosi il dispiacere di dare a conoscere i loro bisogni ai nuovi FF.°.

DELL'ARCHITETTO MAESTRO DEI BANCHETTI

Art. 201. — L'architetto è il verificatore controllo delle finanze della Loggia, e l'ordinatore dei travagli, feste e banchetti, dei quali la decorazione gli è intieramente confidata.

Art. 202. — Tiene un registro nel quale, ed in diversi capitoli, sono iscritti tanto lo inventario dettagliato del materiale ch'è sotto la sua custodia, che i dettagli diversi relativi agli oggetti, che sono nelle sue attribuzioni.

Questo registro contiene egualmente il quadro di tutte le somme approvate in ispece della Loggia : serve *in parte quasi* di controllo alla contabilità del F.°. Tesoriere.

Contiene ancora i piani determinati della

Loggia discussi, ed approvati, allorchè avran luogo dalla Commissione d'Amministrazione, per le decorazioni necessarie alle sedute straordinarie, ed alle feste.

Art. 203.—Il F.º. Architetto non permette senza esporre la sua responsabilità personale, alcuna spesa straordinaria, se non sia autorizzata dalla Log.º.

Art. 204.—Verifica e controlla tutti i progetti in iscritto, fatture e tutti i pezzi contabili del tesoro.

Art. 205.—Se la Log.º. possiede degli ornamenti distinti per i suoi Dignitari uffiziali, egli veglianche siano a loro disposizione all'apertura de' travagli.

Art. 206.—Egli ha cura che la stanza dei passi perduti sia costantemente in istato di ricevere i FF.º.

Art. 207.—Verifica i libri e registri degli uffiziali contabili, quando lo crede necessario. Se li trova irregolari conferisce col Ven.º.

Art. 208. — Il F.°. Architetto è specialmente incaricato di vegliare a ciò che le prescrizioni della Log.°. per i banchetti, e feste d'ordine non siano giammai oltrepassati.

Dovrà a questo riguardo, fare l'enumerazione approssimativa delle spese straordinarie, la sottomette al Ven.°. affine che il tesoriere della Log.°. ne possa sopportare le spese troppo elevate.

Art. 209. — I fogli di sottoscrizione devono pervenirgli tre giorni avanti la data fissata per il banchetto.

In queste sollemnità i biglietti di convocazione saranno spediti almeno cinque giorni avanti, affine che i FF.°. possono iscriversi.

Art. 210. — Allorchè siasi assicurato di un fornitore, che ha regolato con lui la natura e la qualità dei materiali che la Log.°. desidera, ne previene il Ven.°, e veglia in maniera che tutti gl' impegni presi, siano adempiti; regola i conti del fornitore, con-

stata le somme che gli sono dovute, e lo rinvia, per il pagamento, al F.°. Tesoriere che ha dovuto fare introito.

Art. 211. — Ogni anno, all'assemblea che siegue l'istallazione degli uffiziali, l'architetto presenta il libro sopra il quale è portato l'inventario del mobile, effetti, gioielli appartenenti alla Log.°. La ricognizione si fa da due Commissari nominati dal Ven.°. in presenza del nuovo Architetto.

Una spedizione di questa verificaione rilasciata e segnata da questi tre FF.°. va rimessa per discarico, a quello che sorte di esercizio, alla sua prima richiesta.

DEL F.°. COPRITORE.

Art. 212. — Il F.°. Copritore assiste gli Esperti in tutto ciò che si rapporta alla sicurezza dei travagli interni.

Si pone vicino la porta del tempio, che non apre, che dopo ordine del secondo Sorv.°.

Riceve la parola semestrale de' visitatori. Durante la lettura de' processi verbali, le discussioni, le Conclusioni del F.°. Orat.°. fa conoscere per un colpo dato nell'interno, che l'entrata del tempio non può essere accordata in questo momento.

Se la Log.°. non conta nel numero dei suoi uffiziali un Porta stendardo, il F.°. Copritore può nelle processioni massoniche, essere incaricato della Bandiera della Log.°.

DEI DIACONI.

Art. 213. — I Diaconi sono specialmente incaricati di portare gli ordini del Ven.°. e de' Sorv.°. nelle processioni massoniche accompagnano il Porta-Stendardo.

DEI F.°. SERVIENTI.

Art. 214. — Le Log.°. possono avere uno o più Servienti, secondo il loro bisogno.

ma sempre in virtù di una deliberazione particolare, e speciale.

Art. 215. — Il trattamento del F.°. Serviente è fissato dalla Loggia; oltre di questo trattamento, e secondo le circostanze, possono essergli accordate delle gratificazioni straordinarie.

Art. 216. — Esso è agli ordini del Ven.°. del Segr.°. del Tes.°. e dell'Architetto maestro de' banchetti.

Art. 217. — Sotto la sorveglianza del più giovane maestro della Log.°. è incaricato dei travagli manuali per la proprietà, ed il decoro del tempio, e delle sue dipendenze. Sorveglia gli operaj che la Log.°. fa travagliare.

Art. 218. — Non può, senza un pretesto legittimo, dispensarsi d'essere al locale i giorni delle sedute. Dispone tutt' i preparativi de' travagli un'ora almeno avanti quella fissata per l'apertura alla quale deve assistere.

Art. 219. Quel che sia il grado Massonico del F.°. Serviente, ei non deve essere decorato del mantesimo d'apprendista.

Si tiene abitualmente all'esterno, e vicino la porta del tempio affine d'indicare ai FF.°. visitatori a qual grado i travagli sono aperti, e di prevenire il F.°. Copritore.

Art. 220. — Non può farsi aiutare da un servo estraneo, a meno di una autorizzazione del F.°. Architetto.

Art. 221. — Risponde personalmente degli oggetti tutti che gli sono confidati.

§ 4. — Composizione d'una Log.°. di 18. grado.

Art. 222. — Per la direzione di un Capitolo.°. di Cav.°. R.°. C.°. bisogna 15 uffiziali, cioè :

Un saggissimo Athirsata.

Un primo ed un secondo Sorvegli.°. o gran Guardiani.

Un Gran Cav. d'eloquenza.

- Un Cancelliere maestro de' dispacci.
- Un primo Gran Esperto.
- Un tesoriere.
- Un Elemosiniere.
- Due Maestri di Cerimonie, o Introduuttori.
- Un Archivario, Guarda bolli e sigilli.
- Un Gran Architetto Controloro.
- Due Grandi Esperti.
- Un Maestro delle Agapi, ossia intendente de' Refettori.
- Ed un deputato alla seconda Sezione della Gran Loggia.

TITOLO 2.º

Dell'amministrazione interna.

§ 1. — Dritti e doveri de' membri di una Log.ª.

Art. 223. — Le Log.ª. si compongono di membri attivi.

Possono anche esservi dei membri ono-

rari che non possono essere ammessi, se non che ottenendo due terzi dei suffragi.

Il Rito non riconosce nè uffiziali, nè membri d'onore nella Log. di sua corrispondenza.

Art. 224. — Niuno membro attivo è dispensato del contributo, se non se per decisione della Log. ed in questo caso diviene membro onorario.

Art. 225. — I membri attivi hanno voce deliberativa sopra tutte le quistioni che interessano la Log.

Art. 226. — I membri onorari (1) saranno esenti del contributo dovranno essere convocati come gli altri FF. od iscritti sul quadro; quando assisteranno a' travagli, avranno voce deliberativa sopra tutte le quistioni, eccetto le finanze.

(1) Le Logge essendo libere d'avere o no dei membri onorarij, quell'articolo, e tutti quelli che trattano della sudetta materia, saranno, o no obligatori, secondo il caso.

Potranno essere promossi agli uffizj ma accettandoli divengono membri attivi, ed obbligati alla contribuzione non potranno ridivenire membri onorarj, che dopo una deliberazione speciale presa all'unanimità.

Art. 227. — Un affiliato non potrà giammai divenire membro onorario d'una Log.:. se non è stato membro attivo di essa senza interruzione, durante almeno sette anni.

Art. 228. — I membri fondatori di una Log.:. godono de' privilegi, e prerogative in conseguenza della loro anzianità.

Art. 229. — Nell' assenza del Ven.:. dei Sorv.:. o degli Esperti la presidenza della Log.:. appartiene di dritto al più antico fondatore per rango d'anzianità e di grado massonico.

Art. 230. — Se per una causa qualunque non possono più assiduamente assistere ai travagli, la Loggia Onora i loro servizi, la loro anzianità e la loro utilità, portandoli sul quadro come membri onorari, di-

spensandoli del contributo mensile senza che cessino di godere di tutte le prerogative de'membri attivi.

§ 2. Elezione, ed istallazione degli uffiziali di una L.°.

Art. 231.— I maestri soli sono eligibili a tutti gli uffizj: niuno può occupare due uffizj.° se ciò non è in virtù di disposizione speciale della Log.° che determina temporaneamente la riunione di più dignità nella persona del med.° F.°. I sette primi uffiziali non potranno giammai esercitare una doppia funzione.

I membri attivi d'una Log.° sono soli eligibili agli uffizi di questa Log.°.

Niuno può adempire due funzioni, o uffizi, nè essere membro per qualunque titolo che siasi, di due Logge del medesimo grado

Il deputato solo non è tenuto d'essere membro attivo della Log.° che rappresenta, se questa Loggia, è fuori dell' Or: di P.°.

Art. 232. — Tutte le dignità della Log.º. sono annuali. La Log.º. ha la facoltà di confermarli al medesimo F.º. Ma niun fratello se non sia il tesoriere e l'ospitaliere non può adempiere il medesimo ufficio per più di tre anni; tutti intanto sortendo delle funzioni, sono eligibili ad ogni altra dignità.

Le funzioni esercitate non danno alcuno dritto alla eligibilità per l'annata seguente.

Art. 233. — Pria della nominazione il Ven.º. rammenta alla Loggia, l'importanza della scelta e le qualità necessarie per adempiere ogni ufficio. Invita il F.º. Tesor.º. a fare conoscere alla Log.º. i nomi de' F.º. che sono debitori verso il tesoro. I F.º. morosi sono privati del dritto di votare e di poter essere eletti, ma se si quittano all'istante medesimo divengono elettori, ed eligibili.

In caso di violazione di questo Art.º. i F.º. hanno il dritto di protestare contro il risultato dell'elezione, la Log.º. fa giustizia

all'istante medesimo, e si procede ad una nuova elezione

Art. 234. — L'elezioni si fanno tutte a scrutinio, per bullettino segreto.

Non si può votare che per un solo ufficio in ogni scrutinio. Ogni bullettino contrario a questa disposizione è nulla.

Art. 235. — Il Ven.º. proclama ogni nomina. Quella del Ven.º. è seguita d'una triplice acclamazione.

Quando il Ven.º. è confermato, se egli presiede, la Loggia applaude alla rielezione sull'invito del primo Sorv.º.

Si applaude particolarmente alla nomina dei FF.º. 1º e 2º Sorv.º.

Art. 236. — Terminate le elezioni, la Loggia applaude con una sola batteria alla nomina degli altri uffiziali; il F.º. Oratore ringrazia a nome di tutti gli uffiziali eletti.

Art. 237. — Nel momento delle nomine, i FF.º. chiamati alla dignità saranno consultati, se sono presenti, della loro accettazione.

Si scrive agli assenti con invito di manifestare prima la seduta d'istallazione, la loro accettazione o il rifiuto.

Art. 238. — In generale ad ogni elezione, allorchè il primo giro di scrutinio non dà la maggioranza assoluta de' voti si procede ad un secondo scrutinio di ballottazione tra i due fratelli che han riportato il maggior numero di suffragi. Ed in caso di uguaglianza di voti il più antico Massone resta eletto.

Art. 239. — L'istallazione degli uffiziali ha luogo il giorno della celebrazione della festa solstiziale d'inverno, che siegue l'elezione.

Art. 240. — I FF. nominati prestano il loro giuramento.

Se sono assenti, la Log. fa scrivere dal F. Segr. lo invito di presentarsi al più presto possibile, onde assumere lo esercizio dello uffizio.

Art. 241. — Se questi FF. lasciano scor-

rere le tornate senza presentarsi per prestare il loro giuramento , o senza dedurre valida scusa , il loro ufficio si reputa vacante.

Si provvede al loro rimpiazzo nella seduta seguente, specialmente convocata a questo oggetto.

Il Ven. . ed il F. . Orat. . devono accuratamente porre ad esecuzione questo articolo.

Art. 242. — Un F. . rieletto alla dignità di cui si trovi in esercizio non giura, è solamente proclamato , e si applaude alla sua conferma.

Art. 243. — Il rifiuto d'accettare un ufficio, qualunque sia, al quale un F. . sarà stato regolarmente eletto, senza motivo riconosciuto valevole dalla Log. ., è un'offesa per tutti.

§ 3. — Delle Commissioni in generale.

Art. 244. — Indipendentemente delle cure che ogni ufficiale deve usare nell'esercizio delle sue funzioni alla conservazione degl'interessi della Loggia ; i dritti e gl'interessi di tutti possono essere confidati a delle commissioni particolari incaricate di preparare il travaglio necessario al loro sostegno.

Quindi le Log. . . potranno avere, una commissione d'amministrazione, ed una commissione di beneficenza.

Nomineranno anche , quando lo crederanno necessario , delle commissioni speciali di cui le missioni saranno temporanee.

SEZIONE PRIMA.

Della Commissione d'Amministrazione.

Art. 245. — Questa commissione si compone del Ven. . . de' Sorv. . . dell' Oratore , del Segr. . . del Tesor. . . e dei tre maestri

nominati a scrutinio , tutti gli anni , nella tornata, che siegue immediatamente quella della istallazione : si riunisce almeno una volta per mese. Tutti i FF. . possono assistere ai travagli di questa commissione , ma con voce consultativa solamente.

Art. 246. — Ogni F. . convocato alle riunioni deve assistervi.

Art. 247. — Questa commissione s'occupa del miglioramento delle Finanze, e ne sorveglia gl' introiti. All'uopo, alla fine d'ogni trimestre, il F. . Tes. . gli rimette la lista de' FF. . pel pagamento del loro contributo.

Art. 248. — Propone ogni anno alla Log. . le spese prevedute ed ordinarie , e le approva se sono state fatte ; è incaricata della verifica preventiva di tutti i conti, che, dopo il suo rapporto , sono sanzionati definitivamente dalla Log. . in assemblea Generale. In una parola gestisce ed amministra tutti gli affari della Log. . ed ad ogni se-

duta, dopo la lettura del processo verbale, fa conoscere le sue disposizioni.

Art. 249. — Allorchè la Log. . delibera sopra i progetti de' travagli straordinarii, o sopra qualche festa, la commissione è tenuta di presentare lo stato delle finanze; fissa con uno specchietto, le somme che il Tes. . può fornire, e consigli e mezzi di esecuzione.

È suo dovere di opporsi ad ogni spesa straordinaria quando il tesoro è oberato, o non ha le somme necessarie allo adempimento dei pesi previsti pel corso d' un anno.

Se malgrado la sua opposizione, la Log. . delibera e passa oltre, la commissione, tanto in suo nome che in quello de' FF. . presenti ed assenti, protesta contro questa spesa. La sua protesta diviene la garanzia de' FF. . opposenti, che non debbono essere assoggettati ai debiti cagionati da questi travagli.

Art. 250. — S'oppone nei conti resi allo

allogamento del prezzo de' travagli che non avranno avuto il suo consenso , s' oppone ancora che alcun reliquato di spesa per questi medesimi travagli sia pagato dal Tesoriere della Log.°. A quest'oggetto invita il F.°. architetto a ricusare il suo visto agli atti che potrebbero essergli presentati.

Art. 251. — Ogni proposizione di spese straordinarie dev' essere rinviata all'esame della commissione , e la Loggia non potrà pronunziare che pel suo rapporto.

SEZIONE SECONDA

Della Commissione di beneficenza.

Art. 252. — Ogni Log.°. avrà una commissione di beneficenza che , con il F.°. Ospitaliere, sarà incaricata della ripartizione de' doni e soccorsi ch'essa accorderà sia ai fratelli poveri, sia agl'indigenti che le verranno raccomandati.

Art. 253. — La sua composizione, le sue attribuzioni ed i suoi doveri sono fissati dagli art. 189, 191, 193, 197 e 199.

DE' TRAVAGLI.

Art. 254. — Salvo che ei non abbia un grado uguale, il presidente deve offrire il suo maglietto e la direzione de' travagli ai FF.: degli alti gradi che visitano la Log.:. Se questi FF.: sono membri attivi della G.: Log.: Centr.:. In nessun caso, il F.: degli alti gradi battendo in questo caso il maglietto potrà cambiare l'ordine del giorno.

Art. 255. — L'entrata del tempio è ricusata ad ogni visitatore, membro del Rito, che non può dare la parola semestrale.

Art. 256. — Le Logge avranno, ogni mese, almeno una tornata d'obbligo.

I trav.: non possono essere aperti che in presenza di sette maestri, membri attivi della Loggia, ed all'ora fissata dalle ta-

vole di convocazione. Niun Massone è ammesso ai travagli, se non è rivestito dell'abito del suo grado,

Ogni F.:. della Log.:. che si presenta senza essere rivestito dell'abito del suo grado è soggetto ad un'ammenda che il F.:. Ospitaliere percepisce presentandogli il tronco de' poveri.

Niuno può ricusare di pagarla.

Art. 257. — Tosto alla apertura de' trav.:. prima della lettura della bozza, il F.:. Secret.:. fa l'appello nominale di tutti i membri attivi descritti nel quadro. Si procede ad un secondo appello immediatamente prima della chiusura de' trav.:.

Quelli che non rispondono all'uno o all'altro di questi appelli sono soggetti a pene, o misure disciplinari adattate dalla Log.:.

I FF.:. che avran fatto conoscere de' motivi legittimi d'assenza potranno essere, dopo deliberazione della Log.:. liberati delle pene, o misure disciplinarie.

Art. 258.— Il Ven. . . può essere rimpiazzato , per la presidenza de' travagli , dai Sorv. . . o dagli Esperti secondo l'ordine del quadro , o ancora da' fondatori (art: 229 , 171 e 123).

Art. 259.— Ad ogni seduta, dopo il primo appello nominale, il Segret. . . fa uno schizzo rapido de' travagli, che si legge avanti la chiusura, e dopo di essere stato approvato, riceve la firma del Presid. . . e dell'Orat. . . e la controfirma del Segret. . .

Alla seduta seguente, e pria della entrata de' visitatori , questo schizzo , che ha dovuto ricevere per la redazione tutt' i sviluppi di cui è suscettibile, è sottomesso di nuovo alla approvazione della Loggia, ed assume allora il nome di tavola , non può essere adottato che dopo le conclusioni dell'Orat. . . Questa tavola è sottoscritta come lo schizzo.

In seguito si dà conoscenza de' trav. . . di cui s'è occupato il consiglio d'amministrazione.

Art. 260. — L'ordine fissato per i travagli del giorno, comincia colla lettura della corrispondenza.

Art. 261. — Se il maestro di Cerimonie annunzia de' visitatori, essi sono introdotti, accolti, e piazzati secondo i loro gradi Massonici.

Art. 262. — Ogni Mass.°. dell'obbedienza è ammesso come visitatore in una Log.°. purchè si abbia il grado, nel quale travaglia questa Log.°. e che dia la parola semestrite.

Si deve ritirare se i trav.°. sono in seguito aperti ad un grado superiore al suo, o se la Log.°. si riunisce in famiglia.

I MM.°. dell'alta ubbidienza, e de' Riti riconosciuti sono ugualmente ammessi, se giustificano i loro titoli, e le loro regolarità Massoniche.

Art. 263. — Esaurito l'ordine de' travagli del giorno, la Log.°. potrà occuparsi d'oggetti estranei a quanto è annunziato nella tavola di convocazione. Se durante la di-

scussione de' travagli all'ordine del giorno, si elevasse qualche discussione, la Loggia potrà unire l'incidente al merito, ed occuparsene in seguito, o rinviare la soluzione sia alla fine della seduta, sia alla seduta seguente.

Art. 264. — Niun F.º. è introdotto durante la lettura della tav.º., mentre segue lo scrutinio, mentre che l'Orat.º. riassume un affare, o dà le sue conclusioni, nè infine mentre i FF.º. prestano il loro giuramento.

Art. 265. — I travagli relativi alle affiliazioni, iniziazioni, o aumento di salario, hanno la priorità; nell'ordine del giorno, vengono dopo la corrispondenza. I rapporti delle commissioni sono sempre rimandati alla fine della tornata.

Art. 266. — Ogni F.º. non è introdotto che coi passi del grado, e dopo aver date al F.º. Copritore la parola di passo, e quella simestrile.

Art. 267. — Il F.°. Copritore fà conoscere al presidente quelli de' F.°. che non hanno potuto comunicargli la parola del semestre.

Art. 268. — Niuno può lasciare il suo posto senza il permesso del Sorv.°. della sua Colonna, tranne che il suo ufficio non l'esige. Colui che, coi suoi discorsi, o colle sue azioni, turberebbe la decenza de' travagli, potrebbe, dopo un primo avvertimento, essere richiamato all'Ordine, senza pregiudizio di una pena più grave in caso di recidiva.

Art. 269. — Niun F.°. non può coprire il tempio senza l'autorizzazione del Presid.°. o del Sorv.°. della sua colonna, e senza aver deposto il suo obolo pei poveri.

Art. 270. — Niun F.°. della Log.°. può astenersi di dare il suo avviso invitato dal presidente, siccome non può in alcun caso, astenersi di votare, tutte le volte, che la quistione lo riguardi personalmente. Se ei

si astiene, deve ad alta voce, avvertirne il presidente.

Art. 271. — Niuno pezzo d'architettura, niuno discorso, possono essere comunicati lungo travagli, se preventivamente non siano stati comunicati all'Orat.º. e se non abbia ottenuto la sua approvazione.

Art. 272. — I FF.º. visitorori non avendo che voce consultativa, tutti i travagli d'amministrazione intima, e di finanze di cui le loggie potranno occuparsi dovranno sempre essere rinviate alle tornate delle famiglie.

Art. 273. Ogni ufficiale dignitario che manca a tre sedute consecutive, senza giustificare per iscritto per ogni tenuta le cause della sua assenza, riconosciute sufficienti dalla loggia è reputato dimissionario del suo ufficio, alla tornata seguente la log.º. provvede al suo rimpiazzo definitivo. Essa deve indirizzare al segretariato Generale un atto segnato dal presid.º. dall'orat. e dal segret.º. in cui si esprima la

triplice assenza non motivata dal F.°. de-
caduto.

Art. 274. — Niun F.°. può prendere la
parola senza averla domandata, ed ottenuta.

Il F.°. che desidera ottenere la parola si
tiene all'impiede all'ordine e s'indirizza al
sorr.°. della sua colonna.

I FF.°. posti all'oriente s'indirizzano di-
rettamente al presid.°.

Art. 275. Al solo colpo del maglietto
del presid.°. tutti F.°. osservano il più gran si-
lenzio: colui che ha la parola gli deve tacere.

La stretta osservanza di questo articolo
è confidata ai Sorr.°.

Art 276. Ogni F.°. ch'è interrompe colui
che ha la parola, o che turba l'ordine è
sull'istante richiamato all'ordine dal presi-
dente.°. s'è recidivo, è soggetto ad una
ammenda a profitto delle casse di benefi-
cenza, il presidente gli fa coprire il tem-
pio; la Log.°. delibera, e pronunzia sulla
sua insubordinazione.

Art. 277. Se un F.°. rifiuta di coprire il tempio, il presidente ferma subito i travagli, gli operai si separano, e l'istruzione si prepara sul fatto dell'insubordinazione.

§ 5. delle deliberazioni dello scrutinio.

Art. 278. E' espressamente vietato di provocare, o d'intavolare in loggia disputazioni politiche, o religiose. I travagli massonici cessano di dritto appena si elevano disputazioni di questa natura.

Art. 279.—Ogni società secreta in cui si eccitano disputazioni, politiche e religiose diventa per questo fatto, estranea all'associazione massonica.

Art. 280. — Niuna proposizione può essere discussa se il presidente non l'abbia messa all'ordine delle deliberazioni.

I FF.°. che fanno delle osservazioni estranee all'oggetto messo in deliberazione, o concepite in termini poco massonici,

debbano essere richiamati all'ordine dal presidente.

Art. 281. — Se qualche F.°. crede che la questione sottomessa alla deliberazione è suscettibile di un esame preventivo, può proporlo, domanda la parola; fa la sua proposizione e la loggia decide se avanti di deliberarsi su di essa debba rinviarsi all'esame di una commissione.

Art. 282. — Niun F.°. può ottenere la parola più di due volte su la medesima quistione, ogni emenda è considerata come una proposizione nuova; in questo caso il F.°. di cui l'opinione è discussa può prendere la parola per fissarne il vero senso.

Art. 283. — Ogni F.°. deve ammettere la sua opinione con moderazione, ed in termini massonici, dev' essere all'impiedi ed all'ordine.

Art. 284. — Allorchè l'oggetto messo in deliberazione è sufficientemente discusso,

il presidente avanti di chiudere la discussione, reassume la quistione, e chiama, avanti di metterla a' voti la conclusione del F.°. Orat.°.

Art. 285. — Dopo la conclusione del fratello Orat.°. niuno F.°. può essere sul merito della questione e la loggia delibera solamente sull' ammissione o il rigetto delle conclusioni.

Art. 286. — Tutte le deliberazioni sono prese alla maggioranza di suffragi, che si rilevano in due modi:

1. per lo scrutinio segreto.
2. pei segni d'approvazione, o disapprovazione dimandate dal presidente

Art. 287. — Tutti gli oggetti importanti, quali sono le proposizioni in iniziazione, affiliazione, le spese, le approvazioni, o rigetti de' rapporti di commissioni d' amministrazione, o beneficenza, le pene o biasimo, ad infliggere, sono fissate e decise per iscrutinio segreto. Tutti gli altri oggetti

sono decisi dal segno d' approvazione , o disapprovazione.

Art. 288. — Frattanto se tre FF.: di cui i nomi dovranno essere scritti nel processo verbale, domandano lo scrutinio, le quistioni in deliberazione non possono essere decise altrimenti.

A quest'effetto , e dacchè le conclusioni del F.: O.: sono state pronunziate, il presidente avverte ch' egli consulta la Loggia sulla loro missione o rigetto ; avverte pure nello stesso tempo che si deliberano per segni di approvazione, o disapprovazione, se lo scrutinio non è reclamato.

Il Segretario fa menzione nel suo processo verbale del modo di votazione della Log.:

Art. 289. — Deve anche menzionare che il F.: Orat.: è stato inteso.

Art. 290. — Tutte le deliberazioni fatte dalla Log.: e proclamate dal presidente divengono obbligatorie.

Art. 291. — I FF.: Esperti devono sem-

pre assicurarsi del num. de' votanti, affinchè si fissi prima della votazione qual numero costituisca la maggioranza.

Art. 292. — Se una deliberazione sembrasse viziosa o contraria agl' interessi della Logg. a' suoi regolamenti, ad alcuni dei suoi membri tutt' i FF. possono domandare la correzione per mezzo del sacco delle proposizioni.

Art. 293. — Tutti i FF. hanno dritto d'opporci a quanto la Loggia delibera per una spesa, allorchè la tavola di convocazione non ne ha fatto menzione, e che non sia preventivamente sottomessa al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 294. — È proibito alle Logge di deliberare per acclamazione.

1. Sulle elezioni.

2. Su tutto ciò che tenderebbe a gravare il tesoro di una spesa.

Art. 295. — Lo scrutinio segreto ha due forme invariabili.

Lo scrutinio relativo alle nomine consiste ne' bollettini sui quali ogni F.°. scrive i nomi de' FF.°. a' quali accorda il suo suffragio. Questi bullettini sono raccolti in una cassetta a ciò destinata.

Lo scrutinio relativo ha tutt'altro oggetto che le nomine, s'opera per le palle nere, e bianche. Il risultato dello scrutinio è determinato dal numero, ed il colore delle palle.

La metà delle palle, più una, forma la maggioranza nelle deliberazioni ordinarie; i tre quarti necessari quando si tratta di una spesa straordinaria.

Ogni scrutinio per palle dev'essere seguito di una contro prova.

Art. 296. — Niun F.°. può entrare, nè sortire mentre lo scrutinio circola, nè tampoco avanti la proclamazione del risultato di questo scrutinio.

Nel caso di un secondo, o terzo giro, la entrata e la sortita del tempio può essere

accordata avanti la distribuzione delle palle; ma niuno può votare se stato non fosse presente quando il F.°. Orat.°. abbia preso le sue conclusioni.

Art. 297. — Gli apprendisti ed i Compagni non possono prendere la parola nelle discussioni, a meno che il Ven.°. non li autorizzi espressamente.

§ 6. — Delle Finanze.

Art. 298. — Le finanze di una Loggia si compongono delle somme ritratte dalle iniziazioni, affiliazioni, diplomi, certificati, contributi mensili, e doni volontari.

Le Log.°. che distribuiscono de' gettoni di presenza fanno entrare anche il valore di questi gettoni nel loro conto di finanze.

Art. 299. — Ogni membro attivo di una Log.°. è soggetto ad un contributo mensile fissato, e pagato conformemente al Regolamento particolare della Loggia. Questo re-

golamento dovrà essere stato approvato dal Gr. Or.

Art. 300. — Ogni F. ammesso in una Loggia, sia per iniziazione, sia per affiliazione, assumerà l'impegno formale, e per iscritto di pagare il suo contributo mensile, come membro attivo, per tre anni almeno.

Art. 301. — Se qualche F. è debitore verso il tesoro, di sei mesi di contributo, il F. tesoriere gl'indirizza per iscritto, rilasciato a casa dal F. Serviente tre avvertimenti successivi, ad otto giorni d'intervallo.

Persistendo i FF. nella mora il F. Tes. fa il suo rapporto alla Commissione d'Amministrazione, che propone alla Loggia la cancellazione.

E la Loggia ha i poteri più estesi per statuire su tal proposizione. Dopo la dichiarazione del F. serviente contestante la rimessa dei tre avvertimenti, se la radiazione è pronunciata ne sarà fatta parola nella Loggia dei travagli del giorno.

Art. 302. — Il contributo si deve agli iniziati, e affiliati, a partire dal giorno della loro ammissione nella Loggia.

Art. 303. — Niuno può essere iniziato o affiliato se non avrà depositato tra le mani del F.°. tesoriere, e contro sua quittance, l'importante dei dritti fissati dai regolamenti della Loggia.

I Lewtons o siano i figli dei MM.°. regolari in attività dei travagli, non saranno obbligati che al pagamento della metà dei dritti fissati per le iniziazioni.

§ 7. — Delle iniziazioni, affiliazioni, regolarizzazioni, aumento di grado, e dispense.

Art. 304. — Niuna Loggia ammetterà la domanda d'iniziazione di un profano, che si saprebbe di già essere stato respinto da un'altra Loggia a pena di sospensione per un tempo più o meno lungo.

Art. 305. — Le Logge non devono procedere alla iniziazione d'alcun profano di

cui la posizione sociale sarebbe un ostacolo ed egli potesse sopportare i pesi imposti dai regolamenti particolari, o generali.

Art. 306. — Ogni iniziazione, o aumento di grado dovrà farsi conformemente ai rituali approvati dal Gr. Oriente o nelle deliberazioni finanziere della Loggia, o ai decreti del Potere Dogmatico.

Art. 307. — Ogni iniziazione, o affiliazione è preceduta da una domanda che non può essere fatta che da un maestro della Loggia. Se un apprendista o compagno ha una proposizione d'iniziazione a fare, la sommette al Sorv. della sua Colonna, che la redige, facendone conoscere l'origine, e la depone nel sacco delle proposizioni.

Art. 308. — Perchè una domanda d'iniziazione sia valedole, il F. che la fa deve depositare nel sacco delle proposizioni un bullettino segnato da lui, contenente il nome, cognome, età, luogo di nascita, qualità civile, e dimora del proposto.

Art. 309. — Una domanda d'affiliazione deve essere sottomessa alle medesime formalità di quelle prescritte per l'iniziazione, e di più il candidato deve giustificare con un titolo autentico e regolare, ch'egli è saldo verso la cassa della loggia dove esce, indicarne i motivi della uscita, giustificare il grado che possiede, ed il domicilio di tre mesi almeno all'Oriente della loggia.

Art. 310. — Il presidente dà alla loggia conoscenza della proposizione; e domanda se essa è presa in considerazione; questa presa in considerazione, se non vi ha opposizione è assimilata ad un primo scrutinio favorevole, ed il Presidente annunzia che nominerà la Commissione incaricata di prendere informazioni come d'uso sul conto del proposto; ma se lo scrutinio è domandato, e se contiene due palle nere, si procede ad un secondo giro, se il secondo giro ha il medesimo risultato, la proposizione è riunita alla tornata seguente. Se

vi sarebbero tre palle nere allo scrutinio, il proposto sarà definitivamente rigettato.

Niuno fratello può rifiutarsi di fare parte della Commissione d'inchiesta.

Art. 311. — Nel caso in cui rinnovata la proposizione alla tornata seguente, la prova dello scrutinio produrrà ancora due palle nere, il proposto sarà rigettato.


Art. 312. — Allorchè il primo scrutinio è stato dichiarato favorevole, la Commissione nominata rende conto per iscritto al Presidente del risultato della sua inchiesta. Il Presidente dà lettura alla loggia delle conclusioni del rapporto; se questa è favorevole al proposto si viene ad un secondo scrutinio. Se in questo secondo scrutinio si contengono due palle nere, il proposto è escluso; se ne ha una sola, il Presidente riporta alla tornata seguente la deliberazione sulla ammissione, annunziando ad alta voce che il F.º opponente dovrà fargli conoscere fuori della Log.º e sotto il segreto

massonico, i motivi che l'hanno determinato.

Art. 313. — Il Presidente, in questa conferenza segreta, giudica l'importanza dei motivi d'opposizione, se li trova leggieri, cerca d'ottenere la desistenza del F.°. opponente, se persiste il Presidente fa conoscere con prudenza alla Log.° i motivi dell'opposizione. La loggia giudica, ed ammette o rigetta il proposto.

Art. 314. — Se niun F.° si rende allo invito del Presidente di venire a conferire con lui, o se l'opponente desiste, il Presidente dà ordine che la recezione, o l'affiliazione sia portata all'ordine de' travagli sulla tavola di convocazione della tornata che siegue, in cui rende conto dello stato della quistione; in questo caso, il F.° presentatore è invitato a condurre il candidato.

Art. 315. Nella seduta indicata per la recezione o affiliazione, avanti l'entrata del candidato, un terzo o ultimo giro di scru-



linio circola. Se contiene ancora una palla nera, il presidente mette la loggia in ricreazione, e mentrechè s'intrattiene con tutti i FF.: quello che ha messo la palla nera deve venire a rendergli conto dei motivi per perseverare ancora nella sua opposizione, com'è detto all'art. 313, dopo averle portate alla conoscenza della loggia, e sono giudicati seduta tenente, ammessi o rigettati.

Art. 316. — Sia che per seguito di un voto favorevole, un profano o lewton sia stato ammesso all'iniziazione, avanti di essere annoverato fra i membri della loggia, e se si tratta d'un profano, dopo che abbia subito le prove, il recipiendario copre il tempio, lo scrutinio circola di nuovo, e se il recipiendario non riunisce in suo favore i due terzi dei suffraggi, è rifiutato.

Art. 317. — Nel caso di non ammissione, il F.: Esperto previene il recipiendario che gli sarà data comunicazione, l'indomani del

risultato dello scrutinio. Il reciperendario si ritira, e la forma della tavola ad indirizzarglisi è arrestata seduta tenente.

Art. 318. — I nomi de' presentatori non sono conosciuti che allorchè i proposti sono ammessi.

Art. 319. — I presentatori sono responsabili del versamento che i proposti devono fare alla cassa della loggia.

Art. 320. — Tutte le formalità relative agl' iniziati ed affiliati sono applicabili ai MM. . per le quali sarà fatta una domanda di regolarizzazione. Questa domanda dovrà sempre essere accompagnata da un certificato massonico di una autenticità riconosciuta, attestante la validità de' dritti del proposto. Nel caso, ove non potrà esibire un titolo di questa natura, non potrà presentarsi che con tre maestri che dichiarano sul loro onore estimare il F. . per veridico in tutto ciò che afferma. Sarà sempre tenuto pagare al tesoro tutti i dritti di rece-

zione votati dalla loggia per il grado di cui egli si crede fornito.

Art. 321. — I membri della Log. sono soli atti a votare sulle quistioni d'iniziazione, o affiliazione. Se accade che, questi travagli avendo luogo davanti i FF. visitatori, uno tra essi dimandi la parola per comunicare ciò che sarà di loro conoscenza sul proposito, il Presidente potrà accordarla, o rigettarla, come lo crederà utile.

Art. 322. — Niuno può essere ammesso all'iniziazione, se non è domiciliato da tre mesi a meno all'Or. della loggia, e se non ha 21 anni compiuti.

I lewtons se sono figli di membri attivi della loggia possono essere ricevuti all'età di 18 anni compiuti, ma al primo grado solamente.

Art. 323. — Gl'intervalli tra ciascun dei tre primi gradi sono fissati come siegue:

Dalla proposizione alla recezione	3 mesi
Dalla recezione al 2° grado	5 mesi
Dal 2° grado al 3°	7 mesi
	<u>Totale 15 mesi</u>

Non ostante, in caso d'urgenza dimostrata da una deliberazione espressa della loggia firmata da cinque membri dignitari, e rivestita del sigillo e bollo, i termini sopra fissati potranno essere abbreviati. Questa deliberazione dovrà essere sottomessa al Segretariato generale del Rito, incaricato di trasmetterla al Luog. Tenente G. Comendatore, o a quello che lo rimpiazza, che ha solo il potere necessario per accordare le dispense di cui il beneficio non può essere applicato: che dopo giustificazione della quittance della tassa di queste dispense nelle mani del tesoriere del S. Impero.

Art. 324. — Gli iniziati sono sottomessi a delle prove fisiche, e morali.

I primi hanno per iscopo d'assicurare la loggia della costanza del candidato.

I secondi tendono a rilevare i principi che animano i candidati, e devono fare apprezzare dalla loggia le disposizioni, che troverà nel cuore di quei che riceve.

Art. 325. — Gli iniziati, o affiliati dovranno firmare l'originale de' regolamenti particolari della loggia, e l'obbligazione di conformarsi a' regolamenti generali, siccome ai decreti del Gr.: Or.:

Art. 326. — Gli aumenti di grado sono domandati dal 1° o 2° Sorvegliante, per gli apprendisti, o compagni che hanno compiuto il loro tempo, che gli sembrano meritare questo favore per la loro istruzione, assiduità, e regolarità.

Art. 327. — Le domande in aumento di grado non potranno essere lette, e decise che nella loggia del grado ch'esse concernono.

Art. 328. — La loggia delibera su questa domanda, sia per scrutinio s'è reclamato, sia per approvazione.

Art. 329. — In caso d'urgenza, e dopo avere esaudita la prova che tutte le formalità sono state adempiute, una loggia su la domanda di un'altra loggia dell'ubbidienza, in presenza del Presidente, e di quattro membri di questa loggia, può iniziare un profano a nome di questa medesima loggia. La domanda munita della firma de' cinque primi dignitari della Log. . a nome della quale è ricevuto il prof. . dev' essere trascritta nello schizzo de' travagli del giorno, e depositata negli archivii della Log. . che fa la recezione.

L'iniziato non può essere consacrato che dal Presid. . della Log. . a nome della quale sarà ricevuto.

§ 8. — Dei banchetti.

Art. 330. — Le LL. . hanno due banchetti, e due feste solstiziali dell'ordine.

I capitoli hanno una festa ed un banchetto all'equinozio di primavera.

I banchetti sono obbligatori per tutti i membri della Log. . .

I banchetti, soprattutto quello del solstizio d'inverno, che ha luogo dopo l'istallazione dei nuovi ufficiali, non possono essere convertiti in festa d'adozione.

Art. 331. — I travagli dei banchetti esigono il medesimo ordine, e la medesima decenza de' trav. . . ordinari. I FF. . . vi conservano i loro ranghi, le loro funzioni, e le loro decorazioni.

Art. 332. — I brindisi d'obbligazione sono così fissati.

1. Quello del Capo dello Stato, e della sua famiglia.

2. Quello del G. . . Com. . . G. . . Maestà, e del Gr. . . Or. . .

3. Quello del Presid. . . della Log. . .

4. Quello dei Sorveglianti.

5. Quello degli ufficiali della Log. . .

6. Quello dei Gr. . . Or. . . confederati, de' membri delle Log. . . della corrispondenza e de' FF. . . visitatori.

7. Finalmente, quello di tutti i Massoni esistenti sul globo.

Per quest'ultimo brindisi, la loggia forma la catena d'unione, ed i FF.°. servienti vi sono ammessi.

Art. 333. — I banchetti d'obbligazione per le LL.°. hanno luogo rigorosamente nei giorni della tornata più prossima del 24 giugno, e del 27 dicembre d'ogni anno.

Art. 334. — I travagli di banchetto possono essere messi in recreazione; ma al primo colpo di maglietto, i FF.°. cessano i trav.°. della Masticazione, e si mettono all'ordine, osservando il più gran silenzio.

Art. 335. — Durante che i travagli sono in recreazione, i FF.°. non parlano che a voce bassa, e senza confusione. S'astengono d'ogni azione frivola, e d'ogni discussione profana, affine di essere sicuri di conservare sempre l'armonia che deve regnare nelle riunioni fraterne.

Art. 336. — I FF.°. che desiderano can-

fare de' cantici massonici, o profani, devono preventivamente comunicarli al F.:. Orat.:. ed ottenere l'autorizzazione del Presidente, sotto pena d'una ammenda pagabile sul momento a profitto della cassa dell'Ospitaliere.

Art. 337. — I travagli di banchetto non possono aver luogo che in un locale massonico, sotto pena di una sospensione dei travagli di uno a sei mesi per le Log.:. che trasgredirebbero questo articolo.

§ 9. — Dei congedi e delle dimissioni.

Art. 338. I congedi sono temporanei o definitivi.

Non è accordato congedo definitivo che ai FF.:. che lasciano l'Or.:. per un lungo elasso di tempo o per fissare il loro domicilio altrove.

Art. 339. Ogni domanda di congedo dev'essere fatta in iscritto. L'ordine del giorno della tornata nella quale questa domanda dev'essere sottomessa alla Log.:. l'indicherà

espressamente nel num. degli oggetti da mettere in deliberazione.

Art. 340. — I Massoni in congedo temporaneo non sono dispensati della contribuzione mensile, a meno d'una deliberazione speciale della Log. che potrà rimetterne l'ammontante intieramente, o modificarne la cifra totale.

I MM. in congedo definitivo sono di dritto dispensati della contribuzione.

Art. 341. — Il F. che lascerà scorrere sei mesi, spirato il suo congedo, senza domandarne proroga, sarà considerato come dimissionario; non potrà rientrare in Log. che sottoponendosi a tutto ciò che sarà stato fatto durante la sua assenza, e pagando le somme, qualunque si fosse la loro denominazione, che gli altri membri della Log. avranno pagato dal 1° mese dell'anno allora corrente.

Art. 342. — Allorchè un apprendista, o compagno obbligato d'allontanarsi dall'Or.

avrà ottenuto un congedo, gli sarà rilasciato un certificato attestante la sua iniziazione, denotando ch'è a giorno di tutti i dritti verso il tesoro, e proibendogli di affiliarsi, di sollecitare, o di ricevere alcun aumento di grado senza che la loggia alla quale appartiene sia stata preventivamente consultata ed abbia dato il suo consenso; al suo ritorno renderà conto del suo viaggio massonico, e rimetterà il certificato di cui era portatore.

Art. 343. — Ogni dimissione dev' essere depositata nel sacco delle proposizioni, o indirizzata al Presid.°. della Log.°.

Art. 244. — Una deputazione di tre membri potrà essere nominata per vedere il F.°. dimissionario, ed impegnarlo a restare fra i suoi FF.°. Se persiste, la dimissione è accettata dopo il lasso del tempo regolato dall'art. 345.

Art. 345. — Dopochè un F.°. ha data la sua dimissione, gli è accordato un mese di

tempo per poterla ritirare, e la lettera per la quale annunzierrebbe questo ritiro sarà trascritta al libro d'architettura.

Art. 346. — Non può essere statuito sulla dimissione accordata, o il congedo domandato da un F.°. che quando è egli al corrente col tesoro, e se dopo essere stato invitato a porsi in corrente, se rifiuta l'articolo 301 gli è applicato.

Art. 347. — Il F.°. la di cui dimissione è stata accettata non potrà ridivenire membro attivo, che conformandosi a ciò ch'è detto più alto all'art. 341.

§ 10. — De' morti, e degli ossequi.

Art. 348. — Subitochè il Presid.°. di una Log.°. è avvertito che uno de' membri di questa Log.°. è morto tutti i FF.°. sono convocati, e salvo il caso di malattia, d'assenza dall'Or.°. o di scusa legittima, è loro dovere d'assistere agli esequi del loro F.°. questo dovere è di rigore.

Le insegne massoniche non potranno essere portate, che sul luogo medesimo della inumazione al momento di rendere gli ultimi doveri al F.°. morto, e dopo le cerimonie del culto.

Art. 349. — Se la posizione del F.°. morto lasciasse presumere che le spese di pompa funebre che gli sono dovuti possano essere troppo onerosi alla sua famiglia, il Presid.°. a nome della Log.°. domanderà di sovvenire a queste spese sia in tutto, sia in parte, secondo le circostanze.

Art. 350. — Le Log.°. devono consolare, ed attestare amicizia ai FF.°. che perdono qualcuno della loro famiglia. A questo effetto il Presidente destina una deputazione incaricata ad assistere il convoglio, e portarsi in seguito dal F.°. che è stato colpito.

Art. 351. — Il lutto delle logge è regolato come siegue :

Per un F.°. che non esercita impiego e possiede il 1°, 2° o 3° grado, la bandiera

sarà coperta di un velo grespo per una seduta.

Se il F.·. morto è dignitario, ufficiale, o se possiede il grado dal 4° al 18° inclusivamente, la bandiera sarà coperta per due tornate, e per tre per un sorvegliante, o FF.·. che possedessero i gradi dal 19 al 29 inclusivamente.

Finalmente, il tempio sarà tinto di nero per una seduta per il Presidente, ed i FF.·. possedenti i 30, 31, 32 o 33 gradi, membri attivi della Log.·.

Art. 352. — Le Log.·. avranno ogni anno una tenuta funebre specialmente destinata ad onorare la memoria de' FF.·. defunti.

I discorsi saranno pronunziati dal F.·. Orat.·. o de' FF.·. che desiderando dare un rigordo a' FF.·. morti, ne avranno ottenuto autorizzazione dal Presidente.

§ 11. — Dei delitti, e delle colpe.

Art. 353. — Il massone può rendersi col-

pevole di delitti, o di colpe, sia nell'interno della Log. . sia esteriormente, è nell'uno e l'altro caso soggetto a pene determinate.

Art. 354. — Per le colpe semplici commesse nell'interno della Log. . il presidente secondo il caso può ordinare il richiamo all'ordine con, o senza menzione nell'abozza de' travagli, può anche imporre, in profitto della cassa dell'Ospitaliere una ammenda di 4 Ln. al minimo, e di 10 Ln. al massimo.

Art. 355. — Per le colpe gravi, non si può procedere che per giudizio. Sono colpe gravi tutte quelle che toccano l'onore, e la fede giurata.

Art. 356. — Ogni reclamo contro un F. . dev'essere sottoscritto da tre maestri, e depositato nel sacco delle proposizioni; esso qualche volta può arrivare pubblicamente all'altare.

Art. 357. — D'allora che il Presidente ne ha preso conoscenza, chiama all'altare l'oratore, ed il Segret. . che si assicurano della

sincerità delle sottoscrizioni, e vi appongono la loro *ne varietur*.

Art. 358. — Nelle quarantotto ore che seguiranno il deposito del reclamo, il capo della Log. . assistito dei due Sorv. . manda nel locale massonico i sottoscrittori del reclamo. Là, senza loro permettere di passare all'esposizione dei fatti, loro domanda successivamente, e separatamente se persistono. Nel caso ove l'uno dei tre FF. . dichiara desistere, il reclamo cade. I tre FF. . rientrano uniti, e loro si annunzia che il reclamo essendo cessato di essere legale, non vi si darà esecuzione. La carta che il contiene è bruciata seduta tenente, senza lasciar traccia in alcun libro della Log. . Il nome del F. . che ha desistito non è giammai rivelato, anche ai due FF. . segnatari del reclamo.

Art. 359. — Dopo questa forma di conciliazione, se il reclamo è mantenuto, è formato processo verbale, e subito il Pre-

sid.º. indica il giorno della seduta nella quale il reclamo sarà letto alla Log.º. convocata specialmente ed in famiglia, sempre senza che il nome del prevenuto sia portata nel verbale di convocazione.

Art. 360. — Il giorno della seduta arrivato il presidente invita i FF.º. reclamanti a depositare sopra l'altare uno stato debitamente sottoscritto da essi della lista dei testimonii che desiderano fare interrogare, e se vi è luogo, i documenti che servono di base alla loro accusa. Il Presid.º. dà lettura del tutto, bene e debitamente sottoscritto da' FF.º. portatori del ricorso.

Art. 361 — Nei 15 giorni che seguono il reclamo, si spedisce copia certificata conforme, all'accusato, di tutti i documenti di accusa, e negli 8 giorni che sieguono, egli deve per parte sua far conoscere i testimoni di colpa, come pure il nome del FF.º. del rito massone regolare, che ha scelto per suo difensore.

Art. 362. — Quindici giorni dopo queste formalità, cioè a dire dopo la rimessa dei documenti fatta dall'accusato nelle mani del Presid. . . Così è convocata specialmente in tornata di giustizia, e di famiglia, come è detto art. 359, si dà una seconda lettura del reclamo, e l'accusato è interrogato. Lo accusatore scelto tra' FF. . . reclamanti e da loro si presenta e fa intendere successivamente i testimoni, che interrogati separatamente, devono prestare giuramento di dire tutta la verità, e niente che la verità. Sono intesi dopo sotto le medesime precauzioni, e sotto il medesimo giuramento i testimoni a discarico.

Art. 363. — L'accusatore prende in seguito la parola, espone i fatti, le discute e cita i testi che possono essere utili alla causa. Se sorte dalla linea della moderazione che gli è imposta dalla giustizia, gli è tolta la parola, dopo due avvertimenti è data ad un' altro F. . . reclamante, finalmente se tutti

sortono delle forme, che si devono sempre guardare quando si parla di un F.°. ancorchè sia colpevole, l'Orat.° aggiunto della Log.° sarà incaricato d'ufficio di prendere la parola. L'accusa intesa, la parola sarà data alla difesa, che pure deve mantenere le forme massoniche, lo stesso procederà per l'accusato se vuole giustificarsi. Finalmente l'oratore della Log.° prende la parola o conchiude sopra la colpeabilità, e se vi ha luogo, sopra la pena.

Art. 364. — Ogni falso testimonio è escluso dalla Log.°. ed è indicato al segretariato, affine che il G.°. Or.°. veda se vi sia luogo a cancellarlo dalla fraternità.

Art. 365. — La difesa, e l'accusa intese, i FF.°. reclamanti, il difensore, ed il prevenuto, dopo il riassunto del Presidente, lasciano il tempio, ed il presidente raccoglie i suffragi per bollettini segreti. Il primo scrutinio gira sopra questa prima quistione. — L'accusato è colpevole?

I bollettini devono portare sì o no.

I voti contati, se la maggioranza, di due terzi de' votanti siasi pronunziata per la colpabilità, il presidente la proclama, facendone conoscere la cifra della maggioranza, e quella della minorità nel caso negativo, il prevenuto è dichiarato innocente, ed immediatamente rientegrato. Questa prima operazione terminata, e se la Loggia si pronunzia in favore dell'accusa, l'Orat. . . si alza, e legge semplicemente l'art. 366. che regola e stabilisce la pena.

Art. 366.—Le pene massoniche sono.

1. L'ammenda da 5 a 25 Ln.
2. La perdita de' dritti massonici per lo spazio di uno a sei mesi.
3. La sospensione de' travagli durante almeno un anno o diciotto mesi al più, senza che l'una o l'altra di queste pene possa dispensarlo dal pagamento delle contribuzioni.
4. L'esclusione perpetua da' quadri della loggia.

5. La radiazione del quadro di rito. Questa pena non può essere eseguita se non sarà confermata dal Gr.°, Or.°.

Art. 367.— Questa lettura finita, il presid.°, posa alla Log.° questa nuova quistione.

Quale pena deve subire il colpevole?

Dopo due scrutini, se v' ha luogo, d'altra tra le diverse pene, e finalmente dopo uno scrutinio di ballottaggio tra i due castighi che hanno ottenuto più voti, in caso di divisione di voti, la pena meno severa è applicata allo accusato.

Art. 368. — La volontà della Log.° così manifestata, il F.° condannato è introdotto, ed il presidente gli annunzia la sua condanna; nel medesimo tempo gli fa conoscere che ha trenta giorni per appellarsi al Gr.° Or.°. In caso di condanna i FF.° reclamanti non entrano nella Loggia che dopo la partenza del condannato. Ogni parola ingiuriosa che gli sarà diretta da un F.° sarà punita d'un'ammenda di 10 Ln.

Art. 369. — Se i reclamanti, dopo intesi i testimoni persistono nella loro accusa, e ch'essi succombono, sono soggetti ad una ammenda da 5 a 25 Ln. ogni uno; questa ammenda è pronunziata dalla Log.°.

Art. 370. — Se un F.° si lascia condannare in contumacia, tra quindici giorni può produrre opposizione alla sentenza che tosto non ha altro effetto che di far perdere all'inculpato tutt' i suoi dritti nel seno della loggia sino al giorno della sentenza definitiva.

Art. 371. — Niuno capo di Log.° può essere accusato senza l' autorizzazione del Gr.° Or.° o del suo delegato nella giurisdizione della detta Log.°.

Art. 372. — In caso di accusa contro il Presidente, il primo Sorvegliante la riceve; da questo giorno prende egli la direzione della Loggia.

Art. 373. — Negli otto giorni che seguono l' accusa aiutata dal 2° Sorv.° dall' Orat.° dal Segretario, e dal 1° Esperto, il primo

Sorvegliante fa subire un interrogatorio ai reclamanti, ed invia al Segretariato Generale del Rito, o al delegato rappresentante il Gr.:. Or.:.

1. Copia certificata dell'accusa.

2. Copia certificata degl'interrogatori.

Art. 374. — Se la terza Sezione, che è stata incaricata dal Gr.:. Or.:. o se il delegato gran rappresentante giudica che vi abbia luogo a procedimento ne è dato avviso alla Log.:. ed al prevenuto. Dopo che la lettera è fatta della decisione della detta terza Sezione, o del delegato gran Rappresentante, il Presidente prende posto all'altare, ed i reclamanti sono soggetti d'una ammenda da 10 a 30 Ln. ciascuno.

Art. 375. — In caso che l'autorità superiore determina esservi luogo a procedimento, il Presid.:. è giudicato come si è detto da tutti gli altri FF.:.

Art. 376. — Ogni sentenza dev'essere intimata nei cinque giorni che sieguono il

giudizio. La notifica è di rigore nel termine determinato, anche per l'assolvimento. La mancanza di questa formalità vantaggia il condannato.

Art. 377. — L'appello è suspensivo, ma il condannato non può fluire dei dritti massonici nel seno della Log.º. egli non sarà convocato.

Art. 378. — Ogni sentenza massonica è segreta. È sotto pena d'esclusione dal Rito, proibito parlarne fuori dei templi massonici.

Art. 379. — Se il giudizio reso dalla Log.º. è annullato dal Gr.º. Or.º. la condanna è riguardata come nulla, e non avvenuta, e l'accusato liberato d'ogni pena, riprenderà il suo posto, ed il suo officio, se ne occupasse uno nel seno della Log.º.

§ 12. — Degli onori.

Art. 380. — In tutte le Log.º. l'entrata nel tempio è sempre accordata, prima ai visitatori i meno elevati in grado, e suo-

cessivamente a quelli provveduti di gradi superiori.

Art. 381. — Allorchè una Log.º. è avvertita che il Potentissimo Gr.º. Commendatore, o il Luogotenente Gr.º. Comm.º. si presenta per visitarlo, nove FF.º. portanti delle stelle, preceduti dai due Maestri di Cerimonie, di cui uno porta sopra un cuscino i tre maglietti e la spada, vanno a riceverlo alla porta del tempio; il Presidente pronunzia una allocuzione, poi l'Illustrissimo Visitatore è condotto all'Oriente; tutti i FF.º. alzati all'ordine con la spada in mano formano la volta d'acciaro, ed i Sorveglianti, restati ai loro posti, fanno sentire la batteria dei loro maglietti.

Dopo i travagli, è ricondotto con i medesimi onori.

Art. 382. — I membri attivi o onorarii del Gr.º. Or.º. sono ricevuti da sette FF.º. portando delle stelle, e dai maestri di Cerimonie che li conducono allo altare in mezzo

a' FF.°. alzati, all'ordine, spada in mano, formando la volta d'acciaro, ed i maglietti battenti, il presidente discende i gradini, loro offre la direzione de' travagli, e fa celebrare la triple acclamazione.

I medesimi onori sono resi allorchè si ritirano.

Art. 383. — I medesimi onori sono resi a 33 creati, o riconosciuti dal Gr.°. Or.°. ma da cinque FF.°. solamente, ed un Maestro di Cerimonie.

Art. 384. — Se il Presid.°. della Log.°. arriva dopo l'apertura de' travagli, gli onori indicati nell'art. 382 gli sono resi; il F.°. che presiede in sua assenza discende dal trono, gli rimette il maglietto, fa applaudire alla sua entrata, e gli rende conto dei travagli cominciati.

Art. 385. — I Sorv.°. della Loggia sono ricevuti da' FF.°. spada in mano, all'impiede, all'ordine, come pure i Ven.°. e Sorv.° della loggia del Rito, i Cav.°. R.°. ✠.°. ed i Cav.°. K-D-S.°.

Art. 386. — I Ven.°. e Sorv.°, delle logge regolari, li 31° e 32° grado del Rito, sono ricevuti da una deputazione di tre Maestri portando delle stelle, e condotti all'Oriente dal Maestro di Cerimonie, essi passano sotto la volta d'acciaro.

Art. 387. — Indipendentemente degli onori che vengono d'essere regolati, le Log.° impongono ai loro membri tanto dentro che fuori della Log.° a prender parte alla loro gioja, che al loro dolore, onde felicitarli, o consolarli, partecipando a tutto ciò che possa loro arrivare di felicità od infelicità.

§ 13. — Dei casi di sospensione, scissura,
o dissoluzione.

Art. 388. — Ogni Loggia, che sospende i suoi travagli non può farlo che per un tempo determinato, e facendone immediatamente la dichiarazione al Gr.°. Or.°. Questa dichiarazione conterrà i motivi della so-

spenzione. La Log.°. dovrà allora depositare al Segretariato generale del Rito, contro ricevute le costituzioni, i sigilli e bolli, i rituali de' gradi, i libri d'oro, e d'architettura, il quadro generale de' suoi membri, e tutto il materiale della Log.°.

Art. 389. — Il Presid.°. i FF.°. primo, e secondo sorveglianti ed il F.°. Oratore sono specialmente incaricati e responsabili dell'esecuzione del precedente articolo.

Art. 390. — Niun Massone può tenere in suo possesso, a qualunque siasi titolo, le costituzioni, sigilli, bolli, libri d'una Log.°. di cui i travagli sono sospesi, senza commettere un delitto che li renda possibili della cancellazione dei quadri del Rito. Questa cancellazione è pronunziata dal Gr.°. Or.°. e portata alla conoscenza delle Log.°. e della corrispondenza.

Art. 291. — I dignitari, ed uffiziali custodi degli oggetti appartenenti alle loro funzioni ne sono responsabili tanto verso la

loro Log.°. che verso l'autorità Massonica, finchè la rimessa non sia stata conformemente all'art. 388.

Art. 392. — Allorchè i travagli d'una Log.° saranno stati sospesi di fatto, per più di tre anni, senza riempiere le prescrizioni imposte dallo art. 389. sarà cancellata dalla corrispondenza.

Art. 393. — Siccome la cessazione, o sospensione de' travagli di una Log.° potrebbe trascinare anche quella de' travagli della Log.° Superiore che le sarà legata per il titolo, all'avvenire niun capitolo potrà prendere il titolo distintivo di una Loggia, alcun Areopago quello di un Cap.° ec.

Art. 394. — Ogni domanda in ripresa di travagli dev'essere fatta, e sōscritta al meno da sette maestri, avendo appartenuto alla Log.° avanti la sua sospensione.

Art. 395. — Questa domanda sarà indirizzata al Gr.° Or.° e sottomessa all'esame di quella delle sezioni della Gran Loggia Centrale di cui la Loggia dipende.

Art. 396. — Se la domanda è accolta , il decreto del Gr. . O. . che autorizza la ripresa de' travagli è consegnato sopra il titolo costitutivo e sopra il libro d'oro; tutt'i documenti depositati al Segretariato generale sono rimessi alla Log. .

Art. 397. — Se la domanda sia respinta il decreto del rifiuto è notificato a' FF. . segnatari di questa domanda.

Art. 398. — La domanda di dissoluzione di una Log. . dovrà essere fatta per iscritto segnata almeno da cinque de' suoi membri attivi , e deposta nel sacco delle proposizioni.

Art. 399. — Dopo la presentazione della domanda, tutti i membri della Log. . sono convocati straordinariamente un mese prima , il motivo della riunione essendo indicato sopra la tavola di convocazione.

Se in questa seduta, sette membri attivi, rivestiti del grado il più elevato in cui travaglia la Log. . dichiarano voler continuare

i travagli, lo scioglimento non potrà essere pronunziato, ed i FF. che persisteranno a volersi ritirare dovranno dare la loro dimissione per iscritto ed individualmente.

Art. 400. — I FF. che persistono a mantenere la Log. restano proprietari di tutti i titoli costitutivi, registri, archivi, e generalmente di tutt' altri oggetti mobili, e metalli, senza che i FF. che giudicheranno a proposito di ritirarsi possono aver dritto ad alcuna indennità.

Art. 401. — Se fra i FF. che vogliono ritirarsi, qualcheduno, in virtù delle loro funzioni, si trovasse depositario d'oggetti, o metalli appartenenti alla Logg. sarebbe tenuto di farne la rimessa a quelli che continueranno i travagli, sotto pena dell'applicazione dell'articolo 390.

Art. 402. — I FF. restanti in attività, s'essi si compongono di meno della metà della Log. tale che era avanti la scissione, e se essi si trovano nelle condizioni volute

dall'articolo 399, 2. comma dovranno fare pervenire al Segretariato:

1. Il loro stato nominativo.
2. La situazione finanziaria della Log. .
3. Un rapporto dettagliato sopra i fatti che hanno apportato la scissura.

Questi documenti saranno sottomessi alla Commissione amministrativa, che statuirà, ed autorizzerà la continuazione dei travagli, o ordinerà la dissoluzione definitiva, e la sospensione.

Art. 403. — Se la dissoluzione è pronunziata, le costituzioni, sigilli, bolli, libro d'oro, e di architettura, fascicoli dei gradi, dovranno essere immediatamente depositati al Segretariato generale del Rito.

Art. 404. — In questo caso tutti i documenti enumerati nell'art. 403 devono essere rimessi al Presidente, che solo resta incaricato della liquidazione. Il tesoriere ed Ospitaliere sono tenuti di rendergli i loro conti, ch'egli salda. Egli fa procedere nel

termine di un mese alla vendita degli effetti mobiliari profani.

Art. 405. — All'occasione di questa liquidazione, il Presidente non potrà essere sottomesso ad alcuna specie di biasimo, o di reclamo della parte d'alcun F.°. solamente, ogni membro della Log.° potrà prendere conoscenza, tra le sue mani, del risultato delle sue operazioni.

Art. 406. — Il tentativo di una scissione, anche non seguito d'effetto, è un delitto massonico che dev'essere perseguitato davanti il Gr.°. Or.° e dallo stesso giudicato.

In tutt' i casi i FF.° che avranno tentato di operarlo saranno senza dritto, qualunque sia la loro posizione, a domandare una parte qualunque dell'attivo appartenente alla Log.°.

Capitolo VII.

Contribuzioni che le Log. . . devono versare annualmente al Gr. . . Or. . .

Art. 407. — Ogni Log. . . qualunque sia il num. dei suoi membri attivi, versa annualmente e con anticipazione alla cassa dell'ordine una tangente fissata col decreto di cui si parla all'art. 64.

Art. 408. — Sopra il rapporto del Gran Tesoriere del Sant'Impero, o del tesoriere aggiunto la commissione amministrativa del Gr. . . Or. . . adempie verso le Log. . . che sono in ritardo del pagamento dei dritti fissati per il decreto di cui s'è parlato art. 64 tutte le formalità prescritte dagli art. 441 e 442 contro quelli che omettono l'invio dei quadri annuali.

Art. 409. — La commissione amministrativa pronunzierà, salvo appello al Gr. . . Or. . . la cancellazione d'una Loggia, che per sei mesi senza rispondere agli avvisi statile in-

viati nel termine prescritto dallo art. 442, non avrà quietanzato il pagamento delle tangenti.

Art. 410. — Il Segretariato generale del Rito non può liberare diplomi, brevetti, o patenti a' membri delle Log. che sono in ritardo di più di 15 mesi per il pagamento de' loro tangenti.

Art. 411. — Il pagamento si fa tra le mani e sopra la quittance del Gr. Tesoriere aggiunto, vistato dal tesoriere del santo Impero.

Capitolo VIII.

Dell'Ispezione speciale delle Log.

Art. 412. — Sarà creata presso le Log. di Palermo, e quando le circostanze lo permettono, presso le Log. degli altri Orientali degl'Ispettori speciali incaricati di vegliare alla regolarità de' travagli.

Art. 413. — L' Ispezione speciale delle Log. . del Rito sarà confidata dal Gr. . Or. . o la cammissione amministrativa ed esecutiva, a de' Massoni provveduti de' 30, 31, 32, o 33 gradi, membri attivi della Gran Log. . Centr. .

Le loro funzioni saranno momentanee, o permanenti, ed in questo ultimo caso, esse non potranno essere di più di un anno per la medesima Log. . salvo il rinnovamento di potere dall'autorità.

Art. 414. — Ogni Ispettore speciale tenente le sue funzioni di Gr. . Or. . non potrà adempiere nè dignità, nè offizi nelle Log. . poste sotto la sua sorveglianza.

Art. 415. — Le attribuzioni degl'Ispettori speciali sono principalmente di vegliare alla stretta osservanza degli Statuti e regolamenti dell'ordine; d'opporsi ad ogni innovazione, d'impedire che alcuna ingiustizia si commetta verso un F. . di qualunque grado siasi; di usare al contrario, di tutta l'au-

torità che loro è devoluta per far rendere giustizia a chi di dritto.

Art. 416. — Alla recezione della determinazione portante la sua nomina, l'Ispettore Speciale si presenterà alla più prossima tornata della Log. . . presso della quale sarà accreditato e farà registrare i suoi poteri nell'abozza de' travagli del giorno, e domanderà che sia dato avviso ufficiale di questa registrazione al Segretario generale del rito.

Le Log. . . non potranno, sotto alcun protesto, dispensarsi di convocare il loro Spettore speciale in tutte le tornate ordinarie, o straordinarie, ed anche al Consiglio di amministrazione.

Allorchè egli assisterà ai travagli, egli dovrà essere ricevuto con gli onori dovuti ad un delegato della Potenza suprema (383) si siederà all'Oriente, ed avrà il dritto di reclamare la presidenza; ma dovrà piuttosto sorvegliare, che dirigere i travagli.

Art. 417. — L'Ispettore speciale avrà sem-

pre il dritto di prendere comunicazione di tutti i libri e conti, ed alla sua prima richiesta registrare le sue osservazioni sopra tutti i registri o libri d'oro, quando lo giudicherà necessario.

Niuno ufficiale della Log. potrà rifiutargli i rischiarimenti, o comunicazioni, che crederà dover domandare.

Art. 418. — L' Ispettore speciale veglierà che nulla si dimentichi, niuna negligenza scivoli nella *confezione* del quadro particolare de' membri della Log., che le date di recezione, di aumento di grado siano bene esattamente indicate, che le distanze da osservare per il passaggio d' un grado ad un' altro superiore siano rigorosamente passati.

Art. 419. — Senza mischiarsi nell'amministrazione delle Finanze della Log., lo Ispettore deve prevenire il Presidente se si accorge dell' inutilità di qualche spesa.

Art. 420. L' Ispettore speciale s' assicu-

rerà che il materiale della Log, .: non comporti niente che non sia conforme alle prescrizioni dell'autorità dogmatica, e veglierà che non sia fatta, nelle tornate alcuna infrazione alle istruzioni Massoniche.

Art. 421. L' Ispettore speciale dovrà ancora prestare la più scrupolosa attenzione sopra il personale della Log.:. Sopra lo stato, ed il numero de' suoi uffiziali, e dei suoi membri, le logge da cui sono sortiti, l'epoca della loro entrata nell'Ordine, i servizi ch' essi possono avere resi, ec. Questo primo colpo d'occhio lo guiderà nello studio ch' egli potrà fare sopra le influenze che dirigono la Log.:

Art. 422. — Specialmente incaricato di mantenere, ed assicurare l' esecuzione dei regolamenti generali, l' Ispettore speciale preverrà il Presidente se si accorge di qualche irregolarità ne' travagli, o nella Amministrazione generale della Log.:

Art. 423. Se i suoi consigli non sono

ascoltati, o se le infranzioni che ha segnalato possono portare attentato a' principii Massonici, rinnoverà i suoi avvisi, ma ad alta voce seduta tenente, e domanderà la loro inserzione nel processo verbale del giorno.

Art. 424. Allorchè dopo avere impiegato tutti i mezzi fraternali per riportare la Log. al dovere, l' Ispettore speciale non v' ha potuto pervenire, protesterà contro tutti gli atti, di cui dimanderà l' indirizzo, esigerà l' inserzione della sua protesta nel processo verbale del giorno; dichiarerà i travagli chiusi e sospesi sino alla decisione della Commissione amministrativa, ed esecutiva del Gr. Or. alla quale indirizzerà immediatamente un rapporto circostanziato de' fatti, e contenenti le sue conclusioni sopra le misure, che proporrà di prendere nell' interesse dell' Ordine.

Art. 425. Ogni tre mesi, gl' Ispettori speciali dovranno indirizzare alla Commissione amministrativa, ed esecutiva del Gr.

Or.: un rapporto dettagliato sopra i risultati ottenuti da loro nelle loro missioni, sopra quelli ch' essi spereranno ottenere. Essi dovranno anche fare conoscere all'autorità dommatica se fra i MM. sotto la loro ispezione, qualcheduno sembrasse meritare l'attenzione de' Capi dell'Ordine, sia per la loro istruzione massonica, il loro carattere, il loro zelo, o de' servizii resi.

Art. 426. — Un Ispettore che lascerà scorrere due trimestri senza indirizzare il rapporto al Gr.: Or.: sarà considerato come dimissionario, e sarà provveduto al suo posto.

Capitolo IX.

Del Protettorato.

Art. 427. — Il Protettorato massonico, (a torto detto *ballesimo massonico*) è la presentazione in Loggia del figlio d'uno dei membri attivi o onorarii della Log.: della età almeno de' sette anni. È l'impegno for-

male preso dalla Loggia di sorvegliare questo fanciullo, di proteggerlo, e guidarlo nella buona fortuna, o di ajutarlo nei giorni infelici.

Art. 428. — Il F. . che desidera ottenere questo favore ne deposita la domanda nel sacco delle proposizioni, si registra nel processo verbale del giorno, e s'invia all'esame della Commissione d'amministrazione che l'apprezza, e s'ella l'adotta la sommette col suo rapporto, all'assentimento della Loggia. Quest'adozione è una ricompensa per il F. . che l'ottiene per suo figlio.

Se la Commissione d'amministrazione giudica, che la domanda dev'essere aggiornata, non se ne occuperà nella Log. .

Art. 429. — Allorchè la proposizione è gradita la Log. . nomina tre commissarii incaricati di rendersi presso la madre del giovane lewton, di farle conoscere la domanda fatta per suo figlio, e di assicurarsi del suo consentimento, e di farle conoscere al-

lora il giorno fissato e l'ora alla quale il fanciullo dovrà essere condotto al locale massonico, accompagnato dal suo presentatore.

Art. 430. — All'età di sedici anni, il lewton ch'è stato l'oggetto del protettorato della Log.°. che non ha dovuto perderlo di vista dopo la sua presentazione regolare al tempio, può ricevere il grado d'apprendista, ma in seguito d'una deliberazione tutta speciale della Log.°. preventivamente sottomesa alla sanzione dell'autorità dommatica.

Art. 431. — Se il fanciullo posto sotto la protezione della Log.°. venisse a morire avanti la sua iniziazione al primo grado, il F.°. primo Sorv.°. in esercizio, accompagnato di due maestri assisterà a' suoi funerali.

Capitolo X.

Disposizioni generali.

Art. 432. — La serie de' gradi compresi

nell'ordine Gerarchico del Rito Scozzese, il loro grado, ed il tempo che deve scorrere per passare d'un di quelli gradi al grado superiore, sono stati indicati per il decreto del Gr.:. Or.:.

Art. 433. — Ogni Log.:. deve al momento della sua domanda in costituzione, giustificare ch'essa ha adottato un regolamento che fissa l'amministrazione delle sue finanze (166), e la sua polizia interna. Questo regolamento dev'essere basato sopra i regolamenti generali; è provvisoriamente eseguito, e non diviene obbligatorio che dopo aver ricevuto la sanzione del Gr.:. Or.:.

Art. 434. — Due esemplari manoscritti di questo regolamento provvisorio sono depositati al Segretariato, notati, segnati, e certificati per i cinque primi dignitarii.

Questi esemplari sono rinviati alla prima sezione, che nomina una commissione di tre membri per fare un rapporto.

Art. 435. — Allorchè la commissione sarà

pronta a fare il suo rapporto, il Presidente o il Deputato della Camera sarà invitato espressamente a trovarsi alla riunione della sezione, affine che possa combattere, o adottare le osservazioni della Commissione.

Art. 436.— Tutte queste disposizioni compiute, il travaglio sarà sottomesso all'esame ed alla funzione del Gr. Or. che rinvia alla Log. il regolamento tale che dev'essere definitivamente applicato.

Art. 437. — Allorchè una Log. giudicherà utile di fare qualche cambiamento alle disposizioni del suo regolamento, questi cambiamenti saranno sottomessi alle medesime formalità del regolamento medesimo.

Art. 438.— Le scritture della Log. conservate agli Archivi generali del Rito, dovranno sempre contenere al meno un esemplare di questo regolamento, reso definitivo per la sanzione dell'autorità dommatica.

Art. 439. — Dacchè le costituzioni sono rimesse ad una Log., esse sono iscritte so-

pra un libro debitamente notato, e segnato dai commissarii installatori. Questo libro si nomina il libro d'oro. Al seguito di questa prima trascrizione, e con una regolarità perfetta, devono essere successivamente copiati i decreti, leggi, ordini, osservazioni che saranno notificati dal Gr.:. Or.:.

Art. 440. — Ogni Log.:. deve avere, in oltre un libro d'architettura notato, e segnato dalla commissione d'installazione, e più tardi allorchè questo primo è riempito dai dignitarii in esercizio. Sopra questo libro devono essere trascritti esattamente tutti i processi verbali e tutte le deliberazioni della Log.:.

Art. 441. — Le Log.:. devono indirizzare ogni mese (art. 149,) al Segretariato generale del Rito, uno stato certificato dell'iniziazioni, affiliazioni, delle aumentazioni di grado ch'essi hanno accordato, di tutte le mutazioni che avranno potuto aver luogo, con l'annunzio delle cause di quelle mutazioni.

Tutti gli anni, nella prima quindicina di gennaio, devono anche indirizzare la loro situazione generale.

L'esecuzione di quest'articolo è indispensabile per ottenere i diplomi, e la regolarità del controllo generale dell'Ordine.

Art. 442. — Le Logg. che non si conformano alla stretta esecuzione dell'art. che precede sono messi in mora di farlo per una prima lettera del capo del Segretariato generale. Se non rispondono nel termine di un mese, due altri avvertimenti loro sono ancora indirizzati a trenta giorni d'intervallo l'uno dall'altro; s'essi continuano a guardare il silenzio; essi incorrono la sospensione dei loro travagli.

Art. 443. — Ogni maestro deve avere il suo diploma. Una loggia non può, per tenergli luogo di questo diploma, rilasciare ad un maestro un certificato constatante il suo grado e la sua età massonica. Ogni certificato di questa natura dev'essere rite-

nuto dalla Log.°, alle quali sarà presentato, ed indirizzato al Segretariato Generale.

Art. 444. — I diplomi sono rilasciati ai MM.°, regolari del Rito, dal Segretariato Generale, sopra la domanda delle Log.°.

Questi diplomi sono numerati, ed estratti di un registro a matrice.

Art. 445. — Il Segretariato è anche incaricato del rilascio de' brevetti di R.° C.°, sempre sulla domanda del Capitolo, ma le patenti de' gradi superiori non sono e non devono essere rilasciate che ad ordine, e con assenso del Gr.° Or.°.

Art. 446. — Ne' paesi ove non esiste associazione Massonica, durante una campagna sopra terra, o sopra mare, durante un viaggio di lungo corso, tre Massoni possedenti almeno il grado di maestro possono comunicare senza retribuzione il primo grado ad un profano, ma facendogli prendere, e segnare l'obbligazione di domandare la sua regolarizzazione ad una Log.° della corri-

spondenza de Gr.:. Or.:. La sua iniziazione dev'essere considerata come nulla, se non adempisse quest'obbligo nel termine di tre mesi dopo il suo arrivo in una città ove esisterà una Log.:. dell'ubbidienza del Gr.:. Or.:.

Dovrà conformarsi, in oltre, a tutte le prescrizioni del regolamento finanziario di questa Loggia.

Art. 447. — La tavola redatta, e segnata da' FF.:. che hanno processo a questa comunicazione, e che dovrà contenere l'impegno precitato contrattato dal profano gli sarà rimessa ad effetto di servirgli di titolo.

Art. 448. — Salvo appello, e ricorso al G.:. O.:. le Log.:. possono giudicare i delitti commessi nel loro seno.

Art. 449. — Ogni decreto del Gr.:. Or.:. è obbligatorio ed esecutorio per le Loggie.

Se intanto una Log.:. pensa dovere sollecitare qualche riforma la discute in seduta di famiglia, e la dirige per iscritto al Gr.:. Or.:. La sua richiesta, firmata dalle cinque

prime dignità, dovrà essere deposta al Segretariato Generale.

Art. 450. — Ogni deliberazione di una Log. . . sopra la sua amministrazione, o le sue finanze, o sopra un decreto della potenza scozzese, non può aver luogo, ed essere terminata che in una seduta di famiglia.

Art. 451. — Le Log. . . che si dichiareranno in sonno, quelli che sospenderanno i loro travagli, o che una decisione della potenza suprema forzerebbe a questa misura, oltre le obbligazioni che gli sono imposti dall'art. 388, e seguenti, dovranno depositare nella cassa del Segretariato generale tutt'i fondi ch'essi avranno in loro possesso.

Art. 452. — A ciascheduna delle due feste solstiziali dell'anno Massonico, la parola semestrale, data dal Gr. . . Or. . . è comunicata in seduta regolare a' membri della Log. . . dal presid. . . di questa Log. . .

Art. 453. — La parola semestrale è in-

viala sugellata a' deputati rappresentanti il Gr.:. Or.:. o a' presid.:. delle Log.:.

Art. 454. — I membri attivi della Log.:. la ricevono nella catena d'unione che deve essere formata, a quest' effetto, nel mezzo del tempio.

I FF.:. assenti nell'istante della comunicazione della parola del semestre la ricevono in seguito dal presid.:. della Log.:.

Art. 455. — Il Gr.:. O.:. proclama i presenti regolamenti generali, leggi fondamentali dell' Ordine Massonico del Rito Scozzese antico ed accettato.

Art. 456. — La data della loro promulgazione, fissata al primo giorno della luna Niseu 1° mese dell'anno della Gr.:. Luce 5861. (11 marzo 1861). Sarà quella nell'invio alle Logge della corrispondenza.

Art. 457. — A datare dal giorno della loro promulgazione, i presenti regolamenti generali saranno esecutorii, cioè per le Log.:. di Palermo nel termine di tre volte

selle giorni, per quelli de' distretti nel termine di tre volte nove giorni.

Art. 458 — Le Log. . faranno immediatamente pervenire al Segretariato generale un avviso di recezione datato , e segnato per i cinque primi dignitarii.

Art. 459 — Sarà aperto al Segretariato generale un registro destinato a ricevere tutte le osservazioni de' FF. . del Rito, sopra i presenti regolamenti generali, l'esperienza potendo fare conoscere la necessità di qualche cambiamento, o modificazione.

Art. 460. — La stretta esecuzione de' presenti regolamenti è confidata a' 33° 32° 31° 30° gradi di rito , a' deputati rappresentanti d'una Giurisdizione territoriale, ed agli Ispettori speciali che saranno nominati dal Gr. . Or. .

Visto ed approvato
dal Grande Oriente d'Italia.

TARIFFA GENERALE DEI DRITTI

Decreto del G. . . O. . . d'Italia.

Seduta del 7° giorno della Luna Sivan 3° mese dell'anno della G. . . L. . . 5861, vulgo 1 Giugno 1861.

Il G. . . O. . .

Veduti i regolamenti generali dell'Ordine, discussi ed approvati dalla Commissione amministrativa, ed esecutiva.

Veduti gli articoli 63, 66, 87, 323, 407, 408 di questi medesimi regolamenti, che dicono che sarà provveduto, per un decreto speciale, allo stabilimento de' dritti necessari all'amministrazione generale dell'Ordine.

Il Gr. . . Tes. . . del Grande Impero.

Decreta.

Sarà provveduto alle spese dell'amministrazione generale dell'Ordine.

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. Per le ricette | per le contribuzioni. |
| 2. Per le tasse | per costituzioni. |
| 3. Idem | per collocazioni di gradi. |
| 4. Idem | per dispense. |

- 5. Idem per visto.
- 6. Per dritti d'immatricolazione.
- 7. Idem di dispense.
- 8. Idem di diplomi di M^o o brevetti di 18.^o
- 9. Idem di spedizione dei titoli per duplicato.

Il tutto fissato come segue:

Contribuzione annuale dei membri del Gr. . .		Ln.	40
O.	Idem dei membri della G. . . L. . .		
	C. . . 30 ^o , 31 ^o , 32 ^o , e 33 ^o .	»	20
Costituzioni di	Logge	»	60
	Cartolari.	»	45
	Capitoli	»	80
	Cartolari.	»	35
	Areopaghi	»	110
	Cartolari.	»	28
	Tribunali non compresi i		
	Cartolari	»	120
	Consigli particolari	»	140
	Logge.	»	36
Tangenti annuali	Capitoli	»	33
	Areopaghi	»	27
	Tribunali	»	25
	Consigli particolari	»	21
Deputati rappresentanti	Una Loggia.	»	10
	Un Capitolo.	»	15
	Un Areopago	»	20
	Un Tribunale	»	20
	Un Concistoro.	»	20

Collazione di	{	33° grado, compresa la		
		spedizione della pa-		
		tente »	180	
		32° detto »	120	
		31° detto »	80	
		30° detto »	60	
Visto di una	{	33° grado compreso il		
		dritto di Cancelleria »	25	
		32° detto »	20	
		31° detto »	15	
		30° detto »	10	
Cambiamento del titolo di una Loggia o				
Capitolo Areopago »		20		
Visto delle Costituzioni di una Loggia				
compreso il dritto di Cancelleria »		20		
Dritto d'immatricolazione al Controllo				
generale del Rito »		5		
Dispensa per passare	{	dal 1. al 2. »	3	
		dal 2. al 3. »	3	
		dal 3. al 18. »	5	
Diploma del 3. grado distaccato d'un				
registro a gemelli »		3		
Brevetto del 18 grado detto »		3		
Spedizione d'una patente dei 30, 31, 32,				
e 33 liberato per duplicato. »		9		

Num. 1.

*formare una Loggia all'Or.: di
sotto il titolo distintivo*

Stato Profes- sione o qualità civile	Data della loro ammissione nell'O. e L. ove facevano parte	Propria Segnatura	OSSERVAZIONI

Il Presidente

Il 2° Sorv.

L'Oratore

**Per mandato
Il Segretario**

per le Logge superiori, cambiando le denominazioni.

MODELLO Num. 2.

FF.

Or.°. di il
Illus. e rispettabilissimi FF.°.

I sottosegnati Massoni regolari, desiderando formare una sotto il titolo, distintivo all'Or.°. di Provincia di
vi pregano volergli accordare le costituzioni.

Animati del desiderio di travagliare regolarmente per la gloria dell'Ordine, ed il bene dell'umanità, attaccati sinceramente a voi per i legami indissolubili della fratellanza, essi si sforzano giustificare la vostra confidenza.

Essi s'obligano, d'oggi in poi, a conformarsi strettamente a' regolamenti generali, a' decreti emanati, o da emanare dalla vostra autorità dommatica, e specificamente a fornire tutt' i metalli, e contribuzioni annuali che questi decreti esigono, o potranno esigere.

Vogliate aggradire Illus. e rispet. FF.°. l'assicurazione de' loro sentimenti divoti, e rispettosi P.°. L.°. N.°. M.°. Q.°. V.°. S.°. C.°. e con T.°. L.°. Q.°. V.°. S.°. D.°.

Il Presidente

Il 1° Sorv.°.

Il 2° Sorv.°.

L'Oratore

*Per mandato
Il Segretario*

**Bollatto e sugellato
da noi guarda bolli, e sugelli.**

MODELLO Num. 3.

Estratto del libro d'architettura della R.
S. Giovanni in istanza di Costituzioni sotto il
titolo distintivo di _____ all'Or. di _____
Provincia di _____
nella seduta del _____ giorno della
Luna _____ mese dell'anno della Gr. _____
Luce, vulgo, il _____
A. G. D. G. A. D. U.

Al nome, e sotto gli auspici del G. O. d'Italia de' SS. GG. II. GG. protettori, capi e veri conservatori dell'Ordine, 33^o, ed ultimo grado del Rito Scozzese antico, ed accettato ;
Sotto la volta celeste, ed il punto del zenith corrispondente al _____ grado _____ minuti _____ secondi _____ di latitudine _____ e _____ al _____ grado _____ minuti _____ secondi di longitudine del gran meridiano di Francia il _____ giorno della luna. _____ mese dell'anno della G. Luce 58 vulgo, il _____ 18 ;

I lavoranti Massoni regolari, al numero di (il tutto scritto in lettere, e non in cifre numeriche) descritte al quadro qui aggiunto, deside-

rando elevare un nuovo tempio alla G.°. D.°. A.°. D.°. U.°. e stabilirsi in □ perfetta e regolare de' tre primi gradi simbolici del Rito Scozzese antico, ed accettato sotto l'ubidienza del G.°. O.°. d'Italia si sono riuniti tra la squadra ed il compasso, sotto la direzione del maglietto, del caris.°. F.°. (cognome, nome, e grado Massonico) che ha preso posto all'Est, ed ha designato per assistere ne' travagli i CC.°. FF.°. (nome, cognome e grado) incaricati della sorveglianza de' lavoranti posti al Sud ed al Nord, il caris.°. F.°. (nome, cognome, e grado) riempiendo le funzioni d'Orat.°. il caris.°. F.°. (nome, cognome e grado) che riceve il bulino per tracciare lo schizzo de' trav.°. ed i caris.°. FF.°. (nomi, cognomi, e grado) sono incaricati delle funzioni di Tesoriere, e guarda suggelli.

Il presidente depone sopra la tavola il titolo costatante la regolarità del suo grado Massonico, ed al suo invito, ciascuno de' FF.°. presenti fa il medesimo deposito.

L'esame di questi titoli stabilendo della maniera la più evidente la regolarità de' Massoni che ne sono portatori, il quadro qui annesso è subito inviato.

(Qui si piazzerà nel libro d'architettura il quadro n. 1, si potrà sopprimere la colonna riservata alle firme manu propria, questa colonna non essendo necessaria che nelle copie annesse alla domanda in Costituzioni).

Il presidente mette in seguito la quistione di sapere qual sarà il titolo distintivo della Loggia.

La discussione avendo avuto il suo corso, ed il F.°. Or.°. essendo stato inteso nelle sue conclusioni, l'assemblea sceglie il titolo distintivo di

Il F.°. O.°. avendo domandato che la Loggia novellamente formata sotto il titolo distintivo all'Or. di provincia di si mette subito in istanza di costituzioni presso il G.°. O.°. d'Italia, è fatto dritto a questa proposizione, ed il F.°. segretario dà lettura della richiesta, ch'è così concepita.

(si piazza qui il modello n. 2 intieramente)

Conformemente all'articolo 433, de' regolamenti generali dell'Ordine, la Loggia, in ciò che concerne l'amministrazione delle sue finanze, e la sua interna disciplina adotta gli articoli regolamentari seguenti.

(piazzare qui gli articoli per intiero.)

Il F.°. Or.°. richiede in seguito, che conformemente all'art. 187, dei regolamenti generali, la Loggia proceda alla elezione di un deputato presso la G.°. Loggia Centrale d'Italia.

Il presidente annunziato ch'egli va immediatamente a procedere a quell'elezione, disegna tre FF.°. per riempire le funzioni di scrutinatori, dice che la maggioranza de' suffragi è ne-

cessaria, e ch'essendo il n. de' votanti di :
la maggioranza sarà di mettà più uno.
Invita in conseguenza tutt' i FF.: a scrivere i
loro bullettini che fa raccogliere dal Massone
Esperto.

Niuna reclamazione s'è elevata soprà questo
travaglio, lo scrutinio è deposto sul tavolo del
presidente, la verificazione è fatta dal num. dei
voti, che dev'essere uguale a quella de' votanti,
si procede allo spoglio in presenza dell'Or.: e
del Secretario, e gli scrutinatori contestano il
risultato.

Allorchè questo risultato è conosciuto, il pre-
sidente si alza e dice : il caris.: F.: (nome, co-
gnome, e grado M.:) avendo riunito la mag-
gioranza, è eletto deputato della nostra Loggia
nascente presso la Gr.: Loggia Centrale d' I-
talia.

In conseguenza, la R.: Loggia ha dato, e dà
per questi presenti al caris.: F.: (nome, pro-
nome, e grado Massonico, pieno, ed intiero po-
tere d'agire in suo nome, conformemente a' re-
golamenti generali dell'Ordine, ed alle istruzioni
particolari ch'egli potrà ricevere; promettendo
d'approvare, ed eseguire tutto ciò ch'egli avrà
approvato e promesso alla G.: Loggia Centrale
d'Italia.

Applaudiamo miei FF.:

Questa proclamazione, ripetuta da' FF.: Sor-
veglianti è confermata dalla batteria d'uso.

Sopra la domanda del F.: O.:, la Loggia

decide in seguito con un estratto di questo processo verbale, in ciò che concerne la sua elezione, sarà indirizzata al caris.°. F.°.

in duplicato al Segretariato generale del Rito.

Lo scopo della riunione essendo ottenuto, il presid.° chiude i trav.° e l'assemblea si separa in pace.

Per estratto conforme il
Luna, mese della G.°. Luce 58
18

giorno della
vulgo li

Il Presidente

Il 1. Sorv.°.

Il 2. Sorv.°.

L'Oratore

Per mandato
Il Segretario

Bollato e sugellato
da noi guarda bolli, e sugelli.

MODELLO Num. 4.

Poteri d'un Deputato.

Estratto dal libro d'architettura della R.
S. Giovanni in istanza di Costituzione sotto il
titolo distintivo all'Or. di
provincia seduta del
giorno della Luna mese dell'anno
della G. Luce 58 vulgo, li 18

Il F. O. domanda, che conformemente
all'art. 187 de' regolamenti generali dell'Or.
sia passata all'elezione di un deputato presso
la G. Loggia Centrale d'Italia.

Questa proposizione essendo stata messa in
deliberazione, e lo scrutinio avendo circolato,
la L. ha nominato alla maggioranza assoluta, o
all'unanimità de' suffragi, per presentarla presso
la G. L. C. d'Italia. Il caris. F. (nome,
cognome, grado, data, anno, luogo e provin-
cia della nascita, domicilio.)

In conseguenza, la ha dato, e dona al
caris. F. potere di rappresentarla, e di
agire in suo nome, conformemente a' regola-
menti generali dell'Or., ed alle istruzioni par-
ticolari ch'ella potrà dargli, promettendo d'ap-

provare, ed eseguire tutto ciò ch'egli avrà approvato e promesso alla G. . L. . C. . d'Italia.

Or. . di	di	giorno della
Luna .	mese dell'anno della G. . L. .	
58	vulgo li	18

Sottoscrizione de' tre primi dignitari.
Visto dell'Oratore.

Per mandato
Il Segretario

Bollato e suggellato
da noi Guarda bolli e suggelli.

MODELLO

*Quadro annuale dei membri componenti la R.:
tivo all'Or.:
all'epoca del 31 Dicembre 1860.*

Numero di Controllo		NOME e COGNOME	Data della loro ammissione	Grado Massonico	DATA della loro nascita
gene-rale	Logge delle				

Num. 5.

*Loggia Scozzese num.
li*

*sotto il titolo distin-
Prov.: di*

Luogo di nascita		Stato professione o qualità civile	Domicilio	OSSERVAZIONI
Co- mune	Pro- vincia			

SITUAZIONE

Per il suo ultimo quadro annuale, la Loggia
contava al 31 dicembre 1860 . . . membri.

Ella ha guadagnato dopo :

Per affiliazioni
Per iniziazioni
Assenti rientrati

Ella dovrebbe essere a . . .

Ma ella ha perduto :

Per morti
Per dimissioni
Per assenze indefinite . .
Per cambiamenti di resi-
denza
Per cancellazione del qua-
dro

Ella ne conta dunque più al
31 dicembre che membri.

Certificato conforme al Controllo particolare
della Loggia, il giorno della Luna
mese dell'anno della Gr.° Luce

58 vugo il 18

Il Venerabile Titolare

Il 1. Sorv.°.

Il 2. Sorv.°.

L'Oratore

Bollato e suggellato
da noi Guarda bolli e suggelli

Per mandato
Il Segretario

INDICE GENERALE

Decrete del G.°. O.°.	pag.	3
CAPO 1. — Dei riti massonici »		5
CAPO 2. — Del Rito Scozzese antico ed accellato »		7
CAPO 3. — Del Grande Oriente. Della commissione amministrativa ed esecutiva. »		9
CAPO 4. — Della Franca Massoneria e del M.°. Scozzese »		14
CAPO 5. — Della Gran Loggia centrale. »		17
TITOLO 1. Organizzazione della Gr.°. L.°. centrale. Sezioni. Attribuzioni delle Sezioni »		ivi
§ 1. Organizzazione della G.°. L.°. Centrale »		ivi
§ 2. Divisione in Sezioni »		21
§ 3. Attribuzioni delle Sezioni. »		23
TITOLO 2. Amministrazione, Finanze. »		24
§ 1. Amministrazione. »		ivi
§ 2. Finanze »		27
TITOLO 3. Dello andamento e mezzi. »		28
TITOLO 4. Delle riunioni »		31
TITOLO 5. Degli onori prerogative, e decorazioni »		33
§ 1. Onori e prerogative. »		ivi
§ 2. Onori e prerogative. »		34

CAPO 6. — Dell'organizzazione generale delle Logge.	pag.	35
TITOLO 1. Formazione, istallazione, composizione delle Logge.	»	ivi
§ 1. Formazione delle Logge	»	ivi
§ 2. Istallazione delle Logge	»	39
§ 3. Composizione di una Loggia ed attribuzioni degli uffiziali.	»	41
Del Venerabile	»	45
Dei Sorveglianti.	»	53
Dell'oratore e suo aggiunto.	»	56
Del Segretario e suo aggiunto.	»	60
Del Tesoriere	»	66
Degli Esperti	»	68
Dei Maestri di Cerimonie	»	70
Del Guardabolli e suggelli	»	72
Dell'Archivario	»	73
Del Deputato presso la G. . L. . Centrale»	»	74
Dell' Ospitaliere e della commissione di beneficenza	»	75
Dell'Architetto maestro dei banchetti.	»	79
Del FF. . Copritore	»	82
Dei Diaconi	»	83
Dei FF. . servienti	»	ivi
§ 4. Composizione di una Loggia di 18. grado	»	85
TITOLO 2. Dell'amministrazione interna.»		86
§ 1. Diritti e doveri dei membri di una Loggia	»	ivi
§ 2. Elezione ed istallazione dei M. . di una L. .	»	89

§ 3. Delle commissioni in generale pag.	94
SEZIONE I. Della Commissione d'amministrazione »	ivi
SEZIONE 2. Della Commissione di beneficenza »	97
Dei travagli »	98
§ 5. Delle deliberazioni dello scrutinio »	106
§ 6. Delle Finanze. »	112
§ 7. Delle iniziazioni, affiliazioni, regolarizzazioni, aumento di grado e dispenze »	114
§ 8. Dei banchetti. »	124
§ 9. Dei congedi e delle dimissioni »	127
§ 10. Dei morti e degli ossequi »	130
§ 11. Dei delitti e delle colpe. »	132
§ 12. Degli onori »	142
§ 13. Dei casi di sospensione, scissura, dissoluzione »	145
CAPO 7. — Contribuzione che le Logge devono versare annualmente al G. . . O. . . »	152
CAPO 8. — Dell' Ispezione speciale delle Log. »	153
CAPO 9. — Del Protettorato »	159
CAPO 10. — Disposizioni generali »	161
Tariffa generale dei dritti »	171
Decreto del Gr. . . Or. . . d'Italia. »	ivi
Modelli diversi. »	174

MONTESION

MONTESION

MONTESION

